

**PR MARCHE FESR 2021/2027
ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.3
Intervento 1.3.3.5**

**“INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE D’IMPRESA NELLE RETI DEL
TURISMO E PER LO SVILUPPO DEI CLUSTER DI PRODOTTO
TURISTICO”**

Obiettivi	<p>Il presente bando è attuato ai sensi dell’art. 3 “della legge regionale n. 4 del 17/03/2022 “Promozione degli investimenti, dell’innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano”, a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 della Regione Marche.</p> <p>Con questa iniziativa la Regione intende innalzare l’attrattività dei territori sostenendo l’innovazione dell’impresa turistica e la creazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi turistici innovativi collegati a uno o più cluster regionali.</p>
Destinatari	Micro, piccole e medie imprese in forma singola o aggregata
Presentazione della domanda e scadenza	Presentazione domande dalle ore 09.00 del 29/05/2024 e fino alle ore 18.00 del 10/10/2024
Dotazione finanziaria	€ 3.000.000,00

Struttura regionale	Settore Turismo - Dipartimento Sviluppo Economico – Regione Marche
Responsabile del procedimento	Silvia Barchiesi
Tel.	071/8062127
PEC	regione.marche.funzionectc@emarche.it
Indirizzo mail	silvia.barchiesi@regione.marche.it
Link sito web	https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/p/1/t/2?idb=8186

1 Sommario

1	Finalità e risorse	4
1.1	Obiettivi	4
1.2	Dotazione finanziaria	4
2	Beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
2.1	Beneficiari	5
2.2	Tipologia di procedura	5
2.3	Requisiti di ammissibilità	6
3	Interventi e spese ammissibili	8
3.1	Interventi ammissibili	8
3.2	Massimali di investimento	10
3.3	Spese Ammissibili	11
3.4	Termini ammissibilità della spesa	13
3.5	Intensità dell'agevolazione	14
3.6	Divieto di doppio finanziamento e regole sul cumulo	14
4	Modalità e termini presentazione della domanda	15
4.1	Modalità di presentazione della domanda	15
4.2	Termini di presentazione della domanda	16
4.3	Documentazione a corredo della domanda	16
4.4	Documentazione incompleta e integrativa	19
5	Istruttoria, criteri e modalità di valutazione	19
5.1	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	19
5.2	Criteri di selezione	21
5.3	Cause di non ammissione	21
6	Modalità di rendicontazione della spesa	23
6.1	Rendicontazione delle spese	23
6.2	Monitoraggio e gestione dei flussi di dati	24
6.3	Modalità di erogazione dell'aiuto	24
6.4	Antimafia	26
6.5	Fidejussione	27
7	Controlli, varianti e revoche	28
7.1	Controlli	28
7.2	Varianti	28
7.3	Proroghe	31
7.4	Sospensioni	32
7.5	Rinuncia	32
7.6	Revoche e procedimento	32
8	Obblighi del beneficiario	34
8.1	Obblighi in materia di visibilità e comunicazione	34
8.2	Obblighi connessi alla rendicontazione	35
8.3	Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni	36
8.4	Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione	37

8.5	Rispetto della normativa	37
9	Pubblicità del bando	38
10	Disposizioni finali	38
10.1	Diritto di accesso	38
10.2	Procedure di ricorso.....	38
10.3	Trattamento dati personali.....	38
10.4	Disposizioni finali	39
11	Norme di rinvio.....	39
12	Appendici e Allegati	39

1 Finalità e risorse

1.1 Obiettivi

Il presente bando è attuato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 4 del 17/03/2022, a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 della Regione Marche.

L'Azione è finalizzata alla realizzazione di progetti che inneschino reali e duraturi processi di sviluppo dell'offerta turistica e che facilitino la fruizione dell'esperienza vacanza, sviluppino prodotti e servizi turistici differenziati ed innovativi, incrementino la riconoscibilità di un territorio, migliorino ed innovino il sistema di accoglienza locale, incentivino la sostenibilità e la destagionalizzazione.

La Regione intende, dunque, sostenere la creazione di reali prodotti turistici costituiti da servizi innovativi e/o da proposte integrate di turismo esperienziale realmente alla portata del turista, da commercializzare sui mercati nazionali ed internazionali, capaci di rispondere in maniera efficace alle esigenze del mercato turistico attuale.

La misura è volta, inoltre, ad incentivare e premiare progetti di sviluppo locale e regionale finalizzati a valorizzare le sinergie trasversali tra imprese, stakeholder, enti e operatori del territorio in ottica turistica mediante la creazione di prodotti turistici collegati a uno o più cluster presentati dalle imprese turistiche singolarmente o in rete tra loro.

Il turismo, infatti, non è un settore economico-produttivo autonomo: per "produrre" a sua volta deve attingere e combinare altri settori non solo economici, come la cultura, la natura e l'ambiente. La pianificazione strategica per il settore turistico spinge quindi verso una logica di sistema che metta in connessione fra loro i diversi settori (turismo, enogastronomia, cultura, artigianato, sport, natura, etc), e che sviluppi un'offerta turistica che sia il risultato di una catena di valore che coinvolge i diversi attori territoriali in un'azione integrata che rappresenti nel suo insieme un vero e proprio prodotto turistico.

1.2 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie attivate con il presente bando, in termini di contributo pubblico - dato dall'insieme delle quote FESR, Fondo di Rotazione ex L 183/87 e Regione - sono pari a € 3.000.000,00.

Il tasso di partecipazione del FESR al contributo pubblico è pari al 50%.

La dotazione complessiva verrà suddivisa e destinata come segue:

€ 1.000.000,00	DESTINATI A PROGETTI PRESENTATI DA IMPRESE SINGOLE
€ 2.000.000,00	DESTINATI A PROGETTI PRESENTATI DA RETI DI IMPRESE

L'Amministrazione regionale si riserva, inoltre, la facoltà di scorrere le graduatorie approvate - nei limiti di vigenza delle stesse e compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del PR - utilizzando ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in seguito a revoche, rinunce, economie, minori spese dei progetti finanziati o riprogrammazioni del PR o del MAPO.

2 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI)¹ qualificate come imprese turistiche, in forma singola o aggregata tra loro o con imprese di altri settori, aventi codici ATECO come indicato all'Appendice A, nella forma di contratto di rete², associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo³, secondo le prescrizioni indicate nell'Appendice B (minimo 3 partner e massimo 6).

Rientrano tra i beneficiari anche i consorzi tra micro, piccole e medie imprese. Tali imprese sono considerate come singole.

I beneficiari dovranno esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2007 di cui in Appendice A.

Nei progetti in forma associata, almeno un partner (capofila) dovrà esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2007 di cui in Appendice A e, previa verifica di coerenza del contenuto progettuale rispetto alle finalità del presente bando, potranno essere ammessi a finanziamento partner appartenenti ad altri settori che presentino linee di investimento strettamente correlate e coerenti con il progetto presentato.

L'ammissione sarà subordinata alla verifica dell'attività effettivamente svolta.

In ogni caso non sarà consentito che un solo partner sostenga più del 50% dei costi ammissibili.

Eventuali accordi di collaborazione tra l'impresa o i raggruppamenti di imprese e gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati (Università, Centri di ricerca o altri organismi di ricerca ed innovazione), gli Istituti Tecnici Superiori e/o gli Enti locali, sono regolati e disciplinati da apposita convenzione nella forma di scrittura privata. Tali soggetti non potranno essere beneficiari del contributo ma potranno partecipare in qualità di fornitori di servizi, know-how, consulenze specialistiche e altre attività strettamente connesse al progetto presentato.

2.2 Tipologia di procedura

La selezione delle domande avverrà con procedura valutativa a graduatoria.

¹ Come definite dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651 del 17 Giugno 2014.

Si sottolinea che, come specificato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 8321 del 10/10/2016, anche i liberi professionisti possono accedere alle misure previste dal PR FESR, in quanto qualificati MPMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2013.

² Artt.4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33 e successive modifiche (Legge 23 luglio 2009 n.99 e Legge 30 luglio 2010 numero 122 di conversione del D.L. 78/2010).

³ Artt. 65 e 68 del D.lgs. 36/2023.

2.3 Requisiti di ammissibilità

Le imprese, alla data di presentazione della domanda e di concessione del contributo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere iscritte nel Registro delle Imprese e/o nel Repertorio Economico Amministrativo⁴ presso la Camera di Commercio territorialmente competente, oppure, in caso di liberi professionisti, essere titolari di partita IVA attiva;
- b. possedere i requisiti dimensionali di micro, piccola o media impresa. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione. L'impresa deve preventivamente comunicare all'amministrazione regionale ogni ulteriore variazione della compagine sociale che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa;
- c. essere attive ed avere l'attività economica, principale o secondaria⁵, rientrante nei settori di attività indicati dai codici ATECO 2007 di cui all'Appendice A, come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda;
- d. avere la sede dell'investimento ubicata nel territorio della Regione Marche o impegnarsi a stabilirla entro la data del primo pagamento del contributo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 63 par. 4 del Reg (UE) 1060/2021⁶.
- e. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento, e non avere in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti sia l'impresa che gli Amministratori;
- f. disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria (art. 73 c. 2, lett. d) del Reg. UE 1060/2021). Il requisito si intende posseduto da ciascuna impresa che soddisfa almeno una delle 2 formule di seguito indicate: $CN > (CP - I) / 2$, o $OF / F < 8\%$ (si veda quanto specificato in Appendice G);
- g. rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- h. non arrecare danni significativi secondo il principio del DNSH (Do Not Significant Harm), ai sensi dell'art. 9 comma 4 Reg. UE 2021/1060 (si veda Appendice F "Linee guida DNSH - asse 1 PR FESR Marche 2021-2027" e Allegato 11 "Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH");

⁴ L'iscrizione al REA è richiesta per le imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un'unità locale nelle Marche.

⁵ Nel caso in cui l'impresa richiedente sia censita con una pluralità di codici attività, si dovrà inserire nella domanda quello per la cui attività vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi.

⁶ Un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

- i. essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali⁷ secondo la vigente normativa;
- j. rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato;
- k. essere in regola con la normativa antimafia;
- l. essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
- m. essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.lgs. N. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente).

I suddetti requisiti, ad eccezione di quanto delineato nella precedente lettera d., devono essere posseduti anche al momento della concessione del contributo, pena l'inammissibilità della domanda. Non saranno contemplate azioni poste in essere dopo la data di presentazione della domanda per adeguare i requisiti mancanti.

Le imprese aventi sede legale all'estero e prive di sede o unità operativa nelle Marche al momento della presentazione della domanda possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando, purché attestino il possesso dei requisiti equipollenti a quelli richiesti dal bando stesso secondo la legislazione del Paese di appartenenza, rispettando comunque quanto previsto nella precedente lettera d.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata:

- il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato; con specifico riferimento di cui al punto c) si fa riferimento a quanto indicato nell'appendice A;
- qualora il raggruppamento di imprese non sia stato ancora costituito alla data di presentazione della domanda, nella forma di contratto di rete, associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo, l'accordo di partenariato dovrà essere stipulato e formalizzato entro e non oltre la data dell'accettazione degli esiti istruttori;
- ogni impresa dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l'aggregazione⁸

Non possono essere ammesse a contributo le imprese:

- a. che si trovano nella condizione di impresa in difficoltà⁹ come definita dall'articolo 2, par. 1, punto 18, del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione;

⁷ Nei confronti di ogni impresa richiedente la struttura provvederà alla verifica della regolarità contributiva dal giorno successivo al termine ultimo previsto dal presente bando per la presentazione della domanda, fino al giorno antecedente l'approvazione del decreto di concessione. Laddove l'esito della verifica della regolarità contributiva non dovesse pervenire entro la data di approvazione del decreto di concessione, la struttura provvederà ad ammettere con riserva le imprese il cui esito non sia ancora pervenuto. Se al termine dell'iter istruttorio condotto dagli Istituti Inps e Inail il DURC risultasse non regolare, la posizione non potrà più essere sanata dall'impresa richiedente e la domanda di partecipazione sarà da ritenersi esclusa dai benefici previsti dal presente bando.

⁸ ai sensi del Reg. (UE) n.651 del 17 giugno 2014, Allegato I.

⁹ Nel caso di PMI la definizione di impresa in difficoltà è non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento di esenzione". La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali ovvero a tutti gli altri regimi che esplicitamente non escludono le imprese in difficoltà (es. Crisi ucraina - Temporary Framework (2022/C 131 I/01)).

b. che si trovano in stato di liquidazione volontaria;

c. che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

d. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione, o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

e. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 e s.m.i o incorsi in una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e s.m.i.;

f. qualora sussistono con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche documentali di primo livello ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, così come modificato dall'art 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. come da ultimo rese più severe per effetto del citato articolo 264. Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l'Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a campione impiegando uno specifico software per l'estrazione di almeno il 5% dei soggetti da sottoporre a controllo.

3 Interventi e spese ammissibili

3.1 Interventi ammissibili

L'Azione è finalizzata alla realizzazione di progetti che inneschino reali e duraturi processi di sviluppo dell'offerta turistica e che facilitino la fruizione dell'esperienza vacanza, sviluppino prodotti e servizi turistici differenziati ed innovativi, incrementino la riconoscibilità di un territorio, migliorino ed innovino il sistema di accoglienza locale, incentivino la sostenibilità e la destagionalizzazione.

Verrà sostenuta, dunque, la creazione di reali prodotti turistici costituiti da servizi innovativi e/o da proposte integrate di turismo esperienziale realmente alla portata del turista, da commercializzare sui mercati nazionali ed internazionali, capaci di rispondere in maniera efficace alle esigenze del mercato turistico attuale.

La misura è volta inoltre ad incentivare e premiare progetti di sviluppo locale e regionale finalizzati a valorizzare le sinergie trasversali tra imprese, stakeholder, enti e operatori del territorio in ottica turistica mediante la creazione di prodotti turistici collegati a uno o più cluster regionali.

Ai fini del presente bando sono, quindi, ammissibili i **progetti d'impresa volti ad offrire servizi e prodotti innovativi capaci di attrarre ed incentivare la domanda turistica, anche in un'ottica di sostenibilità e di destagionalizzazione, collegati ad uno o più cluster.**

La Regione Marche con DGR 370/2014 ha riconosciuto e promosso alcuni cluster tematici¹⁰, che fanno da direttrice per l'aggregazione di progettualità di sviluppo locale e regionale in ottica turistica, ma al fine del presente bando **potranno essere riconosciuti ulteriori reti tematiche, anche legate al territorio, e ambiti di intervento innovativi.**

Gli interventi potranno, dunque, riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la valorizzazione del **“saper fare”** inteso come eccellenza artigianale marchigiana, in ambiti tematici diversi che vanno dalla enogastronomia (ristoranti storici e di tipicità locali), ai prodotti agroalimentari (vini, olio, formaggi ecc.), all'artigianato tipico, artistico e tradizionale, alle imprese produttrici e ai relativi outlet e spacci commerciali dell'abbigliamento, tessile e calzature nonché i musei che valorizzano i prodotti di tali attività;
- lo sviluppo di un sistema organizzato per il **Family tourism**, collegando le diverse realtà già presenti per la realizzazione di un prodotto altamente attrattivo sul mercato turistico;
- la valorizzazione delle imprese che operano nel **turismo attivo e all'aria aperta**, mediante nuovi servizi avanzati capaci di dare ulteriore impulso allo sviluppo e alla riconoscibilità di un'area;
- lo sviluppo delle imprese che operano nel **Wellness Tourism**, inteso non solo come turismo del benessere (SPA, centri termali etc.) ma in un'ottica olistica, valorizzando anche i luoghi dell'anima (natura, arte, cultura, spiritualità etc.);
- lo sviluppo dell'offerta di servizi di **turismo educativo** che possono derivare dall'esigenza di organizzare visite sul territorio per studenti e partners internazionali di progetto, in collaborazione con stakeholder locali; la promozione di programmi di studio e scambio internazionale di tipo esperienziale e place-based (es bootcamps, student competitions e altri approcci del tipo location/place-based learning);

Gli interventi potranno essere corredati da **piattaforme digitali** di cluster che, favorendo la collaborazione tra aree professionali trasversali, integrino e sviluppino l'organizzazione e la commercializzazione dei servizi.

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Marche in forza delle agevolazioni previste PR FESR 21-27, presentano, all'interno della domanda di aiuto, una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto – si veda Allegato 1).

La proposta progettuale presentata dal beneficiario inoltre deve:

- illustrare nel dettaglio le varie fasi del progetto e/o programma di investimento, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- riportare le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento, inclusi il

¹⁰ Parchi e natura attiva, Genius of Marche, Marche by Bike, Marche Family, Marche in Moto, Marche in Blu, Marche gusto e tradizioni, L'arte di saper fare, Dolci colline e antichi borghi, Marche Cinema, Marche Wedding, Wellness terme e benessere, Trekking, Business and Meeting, Turismo scolastico, Scienze e tecnica. (DGR. 370/2014). www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Promozione/Cluster-turistici

cronoprogramma procedurale e di spesa.

I progetti devono risultare coerenti con le specificità imprenditoriali dei soggetti proponenti e dei partner collegati.

I progetti, inoltre, non devono ricomprendere attività che sono parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione nella regione Marche o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva nella regione Marche da uno stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana ai sensi degli articoli 65 e 66 del Regolamento UE n. 1060/2021.

3.2 Massimali di investimento

Non sono ammessi a finanziamento:

- i progetti presentati da imprese in forma singola che sviluppino un contributo inferiore a € 20.000,00 (costo totale ammissibile del progetto di investimento minimo € 40.000,00)
- i progetti presentati da imprese in forma associata che sviluppino un contributo inferiore a € 60.000,00 (costo totale ammissibile del progetto di investimento minimo € 120.000,00)

Qualora, in sede di valutazione del progetto, le spese ammissibili dovessero risultare inferiori al limite minimo la domanda di agevolazione verrà esclusa dai benefici.

Verranno redatte due graduatorie: una per progetti presentati da imprese in forma singola e l'altra per i progetti presentati da imprese in forma associata. La Dotazione Finanziaria complessiva di 3.000.000,00 di € sarà suddivisa tra le due graduatorie in misura di 2/3 a favore dei progetti di rete e di 1/3 a favore dei progetti singoli, ovvero come segue:

€ 1.000.000,00	A PROGETTI PRESENTATI DA IMPRESE SINGOLE
€ 2.000.000,00	A PROGETTI PRESENTATI DA RETI DI IMPRESE

Il contributo massimo concedibile del presente bando, nel rispetto del massimale previsto dal secondo comma dell'art. 3 del Regolamento 2831/2023 "De Minimis", è di:

- € 100.000,00 per i progetti presentati da imprese in forma singola;
- € 300.000,00 per i progetti presentati da imprese in forma associata.

Non verranno concessi contributi parziali.

Le eventuali economie saranno destinate alla copertura del primo progetto in posizione utile tra le due graduatorie redatte, dando priorità alla graduatoria in cui le stesse si sono generate.

Gli eventuali fondi non impegnati in una delle due graduatorie a seguito della loro redazione potranno essere utilizzati per la copertura dei primi progetti in posizione utile appartenente all'altra graduatoria in modo da garantire la copertura totale del contributo concedibile ai beneficiari.

3.3 Spese Ammissibili

Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo, essere coerenti e congrue alle finalità del progetto e funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Esse dovranno riguardare le seguenti tipologie di spesa, così come declinate nell'Appendice C, e rispettare i limiti indicati:

A) ATTIVI MATERIALI

- Beni strumentali e attrezzature (strumentazione, macchinari, impianti, spese di connessione, impianti hardware e dotazioni informatiche);
- Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili alle attività svolte;
- Opere murarie ed assimilate (entro il limite del 20% del totale delle spese ammissibili).

Il Totale delle voci di spesa ricadenti nelle tipologie "A" non potrà essere inferiore al 40% del costo totale di progetto.

B) ATTIVI IMMATERIALI

- Progettazione (entro il limite del 20% del totale delle spese ammissibili);
- Consulenze di professionisti (gestionali, commerciali, consulenze specialistiche, marketing, internazionalizzazione, etc.);
- Brevetti – licenze;
- Altri servizi strettamente pertinenti alla natura del progetto da finanziare;
- Programmi informatici, Know-How, conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

C) PERSONALE

- C.1 Personale dipendente: Costo del personale specialistico in organico per la sola quota di effettivo impiego nel progetto.
- C.2 Personale non dipendente: ovvero con contratti di natura subordinata a tempo determinato o indeterminato, co.co.co, borse dottorato, assegni di ricerca, etc..

L'importo è riconosciuto forfettariamente nella percentuale del 20% dei costi diretti (A e B) diversi dai costi del personale dell'operazione e determinato con modalità semplificata attraverso l'applicazione del "costo standard unitario"¹¹.

D) SPESE GENERALI

¹¹ Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 24 gennaio 2018, n. 116 (Allegato 2) e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1460 del 25 novembre 2019 (Allegato 1).

Spese generali (d'ufficio e amministrative¹²): costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili (A e B)¹³.

Spese non ammissibili:

- a) spese per il funzionamento ordinario dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, etc;
- b) oneri per imposte, concessioni di urbanizzazione, spese bancarie, interessi passivi, altri oneri meramente finanziari, avviamento e acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività, nonché investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti;
- c) beni utilizzati per attività diverse da quelle per le quali il soggetto ha presentato il progetto;
- d) beni strumentali non nuovi di fabbrica, ad eccezione di attrezzature e macchinari storici da esposizione o ancora in funzione ed utilizzati per le produzioni artigianali di pregio;
- e) spese relative a beni strumentali e attrezzature presi a noleggio o in locazione finanziaria;
- f) macchinari installati presso unità locali diverse da quelle indicate in domanda;
- g) spese per beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall'impresa richiedente il contributo ovvero investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- h) acquisto di terreni, occupazione temporanea o espropri ed acquisto di beni immobili e fabbricati;
- i) prestazioni professionali eseguite per la manutenzione dei beni ammissibili;
- j) spese fatturate e quietanzate antecedentemente alla data di decorrenza di ammissibilità di cui al paragrafo 3.4;
- k) spese fatturate da soggetti in rapporti di collegamento o di controllo¹⁴ con l'impresa beneficiaria;
- l) fatture con importo inferiore a 100,00 euro (Iva esclusa);
- m) pagamenti effettuati a soggetti sprovvisti di partita Iva;
- n) le spese effettuate o fatturate all'impresa beneficiaria dal coniuge, da parenti o affini, entro il 3° grado, dal legale rappresentante o dai soci dell'impresa stessa, ad eccezione delle spese

¹² Art. 4 Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014

¹³ Art. 54 par. 1 lett. a) Regolamento (UE) n. 1060/2011

¹⁴ Le condizioni di controllo o di collegamento tra due imprese ricorrono:

a) allorché le stesse si trovino o si siano trovate, a partire dai dodici mesi precedenti il termine di presentazione delle domande, nelle condizioni di cui all'art.2359 del codice civile in base al quale sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del I° comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa";
b) siano entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta;

c) intercorrano rapporti di parentela fino al 3° grado fra i soci dell'impresa stessa.

sostenute per il distacco dei dipendenti nei contratti di rete, consorzi, reti soggetto e società consortili (D.Lgs 276/2003 art. 30 4 ter)”;

o) spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria;

p) i pagamenti effettuati con assegni, in contanti, in criptovaluta e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);

q) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fatturazione e/o i costi per la fornitura di consulenze da parte dei titolari/soci e/o amministratore unico o componenti l'organo di amministrazione di tutti i soggetti beneficiari del bando del contributo;

r) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese beneficiarie del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

s) qualsiasi forma di auto fatturazione;

t) nel caso di imprese in forma associata, la fatturazione incrociata tra le imprese aderenti al R.T.I. o al contratto di rete, ad eccezione delle spese sostenute per il distacco dei dipendenti nei contratti di rete, consorzi, reti soggetto e società consortili (D.Lgs 276/2003 art. 30 4 ter)”;

u) costi sostenuti per viaggio, vitto e alloggio;

v) costi per utilizzo di mezzi di trasporto (pubblico e privato);

w) spese per l'acquisto di telefoni cellulari;

x) spese per l'acquisto di autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere, compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti, se non strettamente connesse al progetto presentato;

y) spese relative alla formazione del personale;

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

3.4 Termini di ammissibilità della spesa

Sono considerate ammissibili le spese a far data dal 01.01.2024 per i progetti iniziati e non conclusi prima della presentazione della domanda.

Infatti, ai sensi dell'art. 63 par. 6 del Reg. (UE) n. 1060/2021 i progetti non devono essere stati portati materialmente a termine o completamente attuati prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di finanziamento nell'ambito del programma.

Il programma di investimento potrà, dunque, essere già stato avviato a far data dal 1.01.2024 e comunque dovrà essere avviato al massimo entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni.

Le spese ammissibili sono quelle effettuate (fa fede la data di fatturazione) a partire dalla data di avvio del progetto (non prima del 01.01.2024) ed entro la data di conclusione dello stesso, fermo restando che dette spese possono essere quietanzate entro i successivi 60 giorni.

Per “data di avvio” si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento o la data di inizio delle attività del personale interno. La data di avvio è quella indicata dall’impresa richiedente/capofila nella comunicazione di accettazione degli esiti istruttori.

Il programma di investimento dovrà essere concluso **entro 18 mesi** dalla data di avvio.

Per “data di chiusura” si intende quella dell’ultimo titolo di spesa. Il progetto si intende realizzato e concluso quando le attività sono state svolte come da progetto approvato e le relative spese sono state fatturate entro il suddetto termine, ancorché pagate e quietanzate nei 60 giorni successivi.

3.5 Intensità dell’agevolazione

Il presente bando è attuato ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 (Regime de minimis).

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina comunitaria sul “de minimis” di cui sopra, il contributo del presente bando sarà riconosciuto nella misura massima del 50% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

Ai sensi del reg. (UE) n. 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica¹⁵ non deve superare i 300.000,00 euro nell’arco di tre anni solari¹⁶.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, le imprese controllate (di diritto o di fatto) devono essere considerate come un’unica impresa beneficiaria e gli importi degli aiuti ricevuti da due o più imprese saranno considerati complessivamente.

3.6 Divieto di doppio finanziamento e regole sul cumulo

Ai sensi dell’art. 63 comma 9 del Reg. (UE) 1060/2021, un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma.

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile, per i medesimi

¹⁵Ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del Regolamento de minimis per **Impresa Unica** si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.

¹⁶ Secondo il nuovo Regolamento De Minimis (UE) 2023/2831 il periodo del triennio di riferimento, prende in considerazione l’anno solare. Pertanto per ogni nuova concessione di aiuti “De Minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nei 36 mesi precedenti. Considerando ad esempio un aiuto concesso in data 30/04/2024 si controllerà che l’impresa non abbia superato il tetto dei 300.000 euro nei 36 mesi precedenti a quello della concessione 30/4/2024 – 30/4/2021.

I tre anni si intendono dunque solari e si calcolano dalla data di concessione del presente bando a ritroso.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale, i nuovi aiuti non beneficiano del regolamento «de minimis».

costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali).

4 Modalità e termini presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione con i relativi allegati richiesti dal bando, per il tramite del beneficiario, e quindi dell'impresa capofila in caso di aggregazione, dovrà obbligatoriamente essere presentata in modalità telematica tramite sistema informativo (<https://sigef.regione.marche.it>), pena l'esclusione.

La procedura di invio telematico prevede:

1. caricamento su SIGEF dei dati richiesti dalla Piattaforma (ovvero compilazione della domanda di partecipazione direttamente sul sistema informatico);
2. caricamento su SIGEF degli allegati indicati al paragrafo 4.3 firmati digitalmente (gli Allegati sono disponibili e scaricabili dalla Piattaforma SIGEF, sezione "Download Modulistica");
3. sottoscrizione digitale della domanda da parte del richiedente o suo procuratore (previo pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00);

La domanda di aiuto è, infatti, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo dovuta, ad eccezione di quelle presentate da enti pubblici.

Gli estremi della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda.

Laddove la marca da bollo dovesse essere fisica, il richiedente dovrà stampare la ricevuta di protocollazione, e apporvicci la marca, annullandola.

La ricevuta dovrà essere debitamente conservata ai fini di eventuali successivi controlli.

Il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data e l'ora di arrivo della domanda.

N.B.

E' a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema del kit per la firma digitale (carta servizi) che intendono utilizzare.

Si precisa che la domanda può ritenersi trasmessa con successo solo nel momento in cui acquisisce lo status di "Acquisita".

Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema sono pubblicate nella home page di <https://sigef.regione.marche.it> . Sempre nella home page sono indicati i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici.

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di partecipazione al presente bando, scegliendo di presentare in modo autonomo il progetto o, in caso di imprese associate, scegliendo di ricoprire il ruolo di partner o di capofila.

All'interno del sistema informativo verranno attivate due sezioni: una dedicata alla presentazione

della domanda in forma singola, l'altra dedicata alla presentazione della domanda in forma associata. In merito a quest'ultima categoria si ricorda che la presentazione della domanda dovrà essere fatta unicamente dal soggetto capofila per conto di tutti i partner dell'aggregazione.

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda in una delle due categorie: singole o reti. Nel caso in cui lo stesso beneficiario sia presente in due o più domande, a prescindere dalla tipologia, verrà presa in considerazione solamente quella cronologicamente più recente (ultima domanda pervenuta nel sistema).

Nel caso in cui un beneficiario presenti domanda nella categoria "singole", lo stesso non potrà essere incluso in un'aggregazione presentata nella categoria "reti".

Le prescrizioni sopra indicate vanno tutte rispettate, pena la non ammissibilità della domanda di contributo o la revoca di quest'ultimo, ove già concesso.

4.2 Termini di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 09.00 del 29/05/2024 ed entro le ore 18.00 del 10/10/2024 utilizzando la procedura telematica di cui al paragrafo precedente. Farà fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico.

La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni richieste dal bando.

Saranno dichiarate **irricevibili** le domande:

- presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando;
- prive di sottoscrizione, sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato.

Il beneficiario, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare, tramite procedura informatica, agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati indicati.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

Di seguito si riportano gli elementi essenziali e gli allegati che la domanda di finanziamento dovrà contenere.

In ogni caso farà fede la documentazione prevista dal SIGEF in fase di 'profilazione' del bando.

Le domande mancanti anche di un solo documento ritenuto obbligatorio saranno considerate inammissibili.

In ogni caso, al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere formale, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

Documentazione da allegare a corredo della domanda

Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati¹⁷ le dichiarazioni ed i documenti disponibili sul SIGEF di seguito indicati:

- Allegato 1 – fac simile Scheda tecnica di progetto (tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in fase di compilazione della domanda sulla piattaforma Sigef alla sezione “Descrizione dell’iniziativa progettuale”);
- Allegato 2 - Dichiarazione conformità autodichiarazioni (Obbligatoria);
- Allegato 3 - Modello procura speciale per la presentazione della domanda (Obbligatoria se pertinente);
- Allegato 4 - Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi (Obbligatoria);
- Allegato 5 – Autodichiarazione Antimafia (Obbligatoria se pertinente¹⁸);
- Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi necessaria alla verifica della documentazione antimafia (correlata all’all. 5 dunque obbligatoria se pertinente);
- Allegato 7 - Dichiarazioni soggetti muniti di poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (Obbligatoria);
- Allegato 8 – Dichiarazioni Deggendorf (Obbligatoria);
- Allegato 9 - Dichiarazione Aiuti de Minimis (Obbligatoria - si ricorda che tale dichiarazione si rileva al momento della concessione, pertanto oltre a essere presentata in allegato alla domanda dovrà essere reiterata al momento dell’accettazione del contributo, anche nel caso di scorrimenti della graduatoria);
- Allegato 10 - Dichiarazione dimensione di impresa (Obbligatoria);
- Allegato 11 - Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH (verifica ex ante da parte del RdP sulla base di quanto previsto nell’Appendice F) (Obbligatoria);

Inoltre:

- per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio conforme alla IV Direttiva CEE (es. le società estere, ecc.) dovrà essere allegato alla domanda lo schema di bilancio, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, e relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali (Allegato 12). Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere

¹⁷ tale documentazione va obbligatoriamente caricata nella Piattaforma SIGEF, pena la non ammissibilità della domanda

¹⁸ Pertinente per richieste di contributo maggiori o uguali a 150.000,00 euro (in caso di reti si considera la quota di contributo richiesta dal singolo soggetto appartenente alla rete) salvo diverse future disposizioni di legge.

allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore esterno iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori;

- per liberi professionisti allegare alla domanda di contributo il documento probatorio equivalente al certificato CCIAA in cui risulti l'attività economica (obbligatorio se pertinente).

Le dichiarazioni e gli allegati di cui sopra dovranno essere rilasciati dall'impresa che partecipa al bando; in caso di raggruppamenti di imprese gli allegati di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese del partenariato, ad eccezione della scheda tecnica che viene presentata e caricata, unitamente a tutta la suddetta documentazione, dall'impresa capofila. Si fa inoltre presente che, sebbene ogni impresa che fa parte dell'aggregazione deve produrre la documentazione e rendicontazione, sarà esclusivamente cura dell'impresa capofila collezionare, raccogliere e caricare tutta la documentazione delle imprese aderenti alla rete.

Sempre per i raggruppamenti di imprese si dovrà inoltre allegare alla domanda:

1. Dichiarazione di intenti alla costituzione della RETE-CONTRATTO/RTI/ATS/ATI, redatta in forma di scrittura privata firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto (obbligatorio in caso di costituendo raggruppamento);
2. Oppure copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e/o del contratto integrativo della RETE-CONTRATTO/RTI/ATS/ATI contenente le prescrizioni indicate nell'Appendice 9 (obbligatorio in caso di raggruppamento già costituito precedentemente alla presentazione della domanda);
3. Eventuale copia conforme all'originale della convenzione redatta in forma di scrittura privata che regola i rapporti tra il RETE-CONTRATTO/RTI/ATS/ATI e i soggetti terzi (Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati, nonché di ITS e/o Enti pubblici e imprese culturali creative e del terziario avanzato (schema libero, da allegare in PDF sul SIGEF) (Obbligatoria se pertinente).

In caso di concessione dei benefici, la RETE-CONTRATTO/RTI/ATS/ATI, ancora da costituire, dovrà essere costituita e formalizzata, nonché trasmessa, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF indicativamente entro e non oltre l'invio della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori.

Il beneficiario, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare, tramite procedura informatica prevista dal SIGEF, agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di finanziamento.

Per quanto concerne il formato della documentazione da trasmettere si rimanda a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i..

4.4 Documentazione incompleta e integrativa

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire nuovi dati, informazioni, documentazione per la prosecuzione della verifica, al richiedente è inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti, dati, informazioni da integrare.

La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche concernenti il contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

La documentazione integrativa dovrà pervenire entro 10 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta. Decorso tale termine, il procedimento sarà sostenuto sulla base della documentazione in possesso e, in caso di carenza grave, verrà decretata l'inammissibilità della domanda.

La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa e/o della scadenza del termine per la ricezione della stessa.

5 Istruttoria, criteri e modalità di valutazione

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa a graduatoria.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Turismo ai sensi della L. n. 241/90 e smi.

L'iter procedimentale per gli avvisi che prevedono la concessione di finanziamenti tramite procedure valutative a graduatoria si articola nelle seguenti fasi:

1. Istruttoria di ammissibilità: in questa fase si procede alla verifica, tramite apposita check list, dell'insussistenza delle cause di inammissibilità della domanda, vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione, tenendo conto dei criteri di ammissibilità elencati al precedente paragrafo 2.3 e quelli approvati con DGR 203/2023 elencati al paragrafo 5.3;

2. Valutazione: i progetti ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati sia in termini di adeguatezza e coerenza delle informazioni riportate, che in termini di qualità progettuale e di efficacia del progetto stesso sulla base dei criteri e degli indicatori definiti nel PR FESR MARCHE 2021-2027 e specificati nell'Appendice D.
Per i progetti con parità di punteggio, verranno applicati i Criteri di Priorità/Premialità elencati al successivo paragrafo 5.2;

3. Formazione delle graduatorie: sulla base delle risultanze della fase precedente vengono stilate due graduatorie, distinguendo tra beneficiari singoli e reti. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all'attuazione dell'intervento del PR e indicato nella relativa scheda MAPO.

Le graduatorie distinguono tra domande:

- ammesse e finanziate;
- ammesse, ma non finanziate per carenza di fondi;
- non ammesse all'aiuto per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio, ove tali limiti

sono stati previsti.

Il Settore Turismo, espletata la valutazione dei progetti, in base ai punteggi assegnati, e subordinatamente al risultato dell'interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, predispose le graduatorie finali e definisce per ogni progetto la spesa ammissibile e le agevolazioni spettanti, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.

Non verranno concessi contributi parziali.

Le eventuali economie saranno destinate, alla copertura del primo progetto in posizione utile tra le due graduatorie redatte, dando priorità alla graduatoria in cui le stesse si sono generate.

Gli eventuali fondi non impegnati in una delle due graduatorie a seguito della loro redazione potranno essere utilizzati per la copertura del primo progetto in posizione utile appartenente all'altra graduatoria in modo da garantire la copertura totale del contributo concedibile ai beneficiari.

Il decreto di approvazione delle graduatorie verrà pubblicato nel sito www.norme.marche.it, nel sito istituzionale www.regione.marche.it e nel sito dell'AdG (www.europa.marche.it).

La Regione, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, comunica all'impresa beneficiaria gli esiti istruttori, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere non ammissibile la domanda, di norma entro il 60° giorno successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Una volta ricevuta la comunicazione di concessione di cui sopra, il beneficiario è tenuto a confermare, mediante comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività (data del 1° documento da cui far partire l'ammissibilità delle spese), compilata sull'apposito modello (Allegato 13) e presentata, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, entro il termine ordinario di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

La dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di accettazione verrà fatta d'ufficio senza avviare il procedimento di revoca di cui all'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.

Alla comunicazione di accettazione degli esiti istruttori (Allegato 13) andranno allegati:

- Copia dell'atto costitutivo e/o contratto integrativo della RETE-CONTRATTO/RTI/ATI;
- Scheda sintetica di progetto (Allegato 14);
- Dichiarazione Aiuti de Minimis (Allegato 9).

Per i progetti risultanti ammissibili in graduatoria, ma non finanziabili per carenza di risorse disponibili, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata - nei limiti di vigenza della stessa e compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del PR - utilizzando ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in seguito a revoche, rinunce, economie, minori spese dei progetti finanziati o riprogrammazioni del PR o del MAPO.

In caso di raggruppamenti di imprese le agevolazioni saranno concesse - per il tramite dell'impresa capofila del raggruppamento - ai soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dalle stesse.

5.2 Criteri di selezione

I progetti giudicati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati sia in termini di adeguatezza e coerenza delle informazioni riportate, che in termini di qualità progettuale e di efficacia del progetto stesso sulla base dei criteri e degli indicatori definiti nel PR FESR MARCHE 2021-2027 e specificati nell'Appendice D, di seguito elencati:

MACRO CRITERIO A) QUALITÀ DELLA PROPOSTA (PESO 40)

- 1- Qualità della proposta progettuale (fattibilità tecnica, rilevanza dei risultati attesi, grado di innovazione);
- 2- Soluzioni progettuali innovative, sostenibili con particolare riguardo al risparmio energetico;
- 3- Rispondenza della nuova idea di business ad una chiara individuazione dei target di mercato e dei prodotti/servizi da offrire;
- 4- Capacità del progetto di sviluppare e promuovere la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio identitario culturale e turistico;
- 5 - Sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

MACRO CRITERIO B) EFFICACIA POTENZIALE (PESO 60)

- 1- Valore turistico del prodotto realizzato e del sistema collegato;
- 2- Impatto territoriale del progetto;
- 3- sviluppo di prodotti e/o servizi nuovi o sensibilmente migliorati per l'impresa e/o per il mercato;

In caso di parità di punteggio i progetti verranno ordinati sulla base dei seguenti CRITERI DI PRIORITÀ/PREMIALITÀ in ordine di importanza:

- 1- Descrizione delle eventuali azioni per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità;
- 2- Localizzazione del progetto in area di crisi (complessa o non complessa), nelle aree del cratere o in aree interne;
- 3- Localizzazione dell'investimento in borghi sotto i 5000 abitanti.

La valutazione dei progetti verrà effettuata da una Commissione di valutazione composta da 3 o 5 membri con comprovata competenza ed esperienza nelle materie oggetto del presente bando, nominati con apposito decreto dal Dirigente del Settore turismo.

Il Settore potrà avvalersi, oltre che di funzionari regionali, anche di esperti esterni all'amministrazione regionale, iscritti all'Albo della Regione Marche o all'Albo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Saranno ammesse a finanziamento le domande di partecipazione che raggiungeranno un punteggio totale pari o superiore a 50/100, in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di valutazione previsti nell'Appendice D, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

5.3 Cause di non ammissione

Le imprese devono rispettare i criteri di ammissibilità per l'azione 1.3.3, approvati con DGR 203/2023, di seguito elencati:

- rispetto dei requisiti di presentazione della domanda (tempistica e modalità fissate dal bando ai sensi degli articoli al paragrafo 4);

- possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione (proponente rientrante nelle categorie dei beneficiari ai sensi degli articoli al paragrafo 2);
- completezza della domanda e presenza degli allegati obbligatori previsti dal bando (ai sensi dell'art. 4.3);
- rispetto dei requisiti oggettivi fissati dal bando (ai sensi dell'art. 1.1);
- rispetto delle soglie minime di investimento, anche a seguito delle verifiche istruttorie (ai sensi dell'art. 3.2);
- Coerenza con il programma e contributo al conseguimento degli obiettivi specifici;
- Rispetto dell'ambito di applicazione del FESR (art. 5 del Reg. (UE) 1058/2021);
- Coerenza con i campi di intervento previsti nel Programma (ai sensi dell'art. 3.1);
- Disponibilità di risorse adeguate da parte del beneficiario per garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti (Appendice G);
- Rispetto del principio DNSH¹⁹;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale (anche per le operazioni avviate prima della domanda);
- Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia);
- Divieto di finanziamento di operazioni:
 - già concluse al momento della presentazione della domanda
 - derivanti da un'attività di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) 1060/2021
 - che determinerebbero la trasformazione di un'attività produttiva in violazione del principio di stabilità di altre operazioni già finanziate
 - oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE
 - attuate al di fuori del territorio regionale a meno che non apportino un contributo agli obiettivi del Programma
- Divieto di doppio finanziamento.

Le domande di partecipazione saranno considerate, inoltre, non ammissibili nel caso di:

- verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatte ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
- carenza degli elementi fondamentali per la valutazione del progetto.

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che risultino violare il principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH), così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, tenuto conto dei risultati emersi nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027*. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto principio, si prenderà atto delle dichiarazioni rese dalle imprese in sede di presentazione della domanda ed in sede di rendicontazione.

* Per quanto riguarda la valutazione degli effetti sull'ambiente il Rapporto Ambientale del PR FESR MARCHE 2021-2027 ha evidenziato che: "Le tipologie di azioni del OS 1.1 possono essere definite misure 'soft', poiché prevalentemente riguardano l'acquisto di servizi, forme di investimento focalizzate sul rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo nelle imprese ed enti di ricerca regionali. [...] Alla luce delle informazioni disponibili si desume che gli impatti potenziali siano limitati e comunque ad un livello inferiore rispetto alla soglia di attenzione".

In ogni caso, al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere formale, la regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

6 Modalità di rendicontazione della spesa

6.1 Rendicontazione delle spese

I beneficiari sono tenuti ad immettere nel sistema informativo regionale SIGEF, all'indirizzo <https://sigef.regione.marche.it>, la documentazione giustificativa della spesa e dei relativi pagamenti, unitamente alla richiesta di liquidazione intermedia (SAL 1) o finale (a SALDO) (si veda successivo paragrafo 6.3) secondo la procedura prevista dello stesso sistema informatico.

In caso di rendicontazione a saldo, questa deve essere caricata nel suddetto sistema **non oltre 60 giorni solari dalla data di chiusura del progetto**²⁰ (fa fede la data dell'ultima fattura quietanzata e rendicontata).

Per ogni tipo di spesa ammissibile di cui al paragrafo 3.3 deve essere indicata la documentazione giustificativa di spesa.

Le singole spese saranno ammesse a contributo solo se interamente pagate e quietanzate.

Il pagamento delle spese da parte del beneficiario può avvenire unicamente con le seguenti modalità:

- bonifico bancario o postale;
- ricevuta bancaria (ri.ba);
- carta di credito/debito intestata all'impresa beneficiaria;

Sono esclusi i pagamenti effettuati mediante assegno, in contanti, in criptovaluta²¹ o con qualsiasi altro metodo di pagamento che non garantisca la piena tracciabilità delle operazioni.

La documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento è la seguente:

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Bonifico bancario o postale	ricevuta del bonifico riportante gli estremi della fattura, unitamente all'estratto conto bancario o postale
Ricevuta bancaria	copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale
Carta di credito/debito intestata all'impresa beneficiaria	ricevuta del pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all'estratto conto bancario o postale

²⁰ Salvo casi adeguatamente motivati.

²¹ salvo successive regolamentazioni a livello nazionale e/o europeo che ne disciplinino specificatamente l'introduzione.

In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi, si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzia il dettaglio delle spese imputate al progetto comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi. Per gli estratti conti cumulativi per ogni spesa occorre indicare l'importo, la valuta, la mensilità di riferimento, l'istituto bancario o postale, il numero c/c.

6.2 Monitoraggio e gestione dei flussi di dati

Ai fini del rispetto dell'art. 42 del Reg. (UE) 1060/2021, il beneficiario è tenuto a fornire, tramite il sistema informativo, le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza ed il costante aggiornamento dei dati in relazione all'operazione di competenza.

Per garantire un corretto monitoraggio e gestione dei flussi di dati, ogni beneficiario è tenuto a fare riferimento ai documenti reperibili nella sezione "monitoraggio" del sito istituzionale.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi collegati a questa misura, gli indicatori di output sono i seguenti²²:

- RCO01 – Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (unità di misura – Numero imprese)
- RCO02 – Imprese sostenute mediante sovvenzioni (unità di misura – Numero imprese)

I due indicatori conteggiano il numero delle imprese beneficiarie, ad esempio: 1 in caso di impresa singola, 3 in caso di aggregazione di 3 imprese, non vengono conteggiati eventuali altri organismi, centri di ricerca, ecc.

6.3 Modalità di erogazione dell'aiuto

Il contributo concesso viene liquidato fino ad un massimo di tre tranches (comprehensive dell'eventuale anticipazione, del primo (SAL) e del secondo (SALDO) stato di avanzamento lavori) a seguito di specifica richiesta inviata dalle imprese beneficiarie, tramite la piattaforma informativa SIGEF, secondo le modalità ed entro i termini di seguito indicati, compatibilmente con le tempistiche del bilancio regionale:

1) richiesta di anticipo (facoltativa) pari al 40% del contributo concesso, entro 90 giorni dalla data di comunicazione della concessione (salvo richieste espressamente autorizzate dal RdP), previa stipula di apposita garanzia fideiussoria;

2) richiesta di liquidazione a titolo di acconto (facoltativa) per il primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), di norma entro il 240° giorno (8 mesi) successivo alla data di comunicazione della concessione, secondo le seguenti percentuali:

2.1) fino ad un max del 40% del contributo concesso (se si è richiesto l'anticipo)²³;

²² Per ulteriori eventuali approfondimenti consultare il documento disponibile al link https://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/doc/2022_05_30_fiche_tradotte_IT.pdf.

²³ Qualora il beneficiario rendiconti una spesa che comporti un contributo superiore al 40%, la differenza verrà comunque erogata in fase di saldo.

2.2) dal 40% all'80% del contributo concesso (se non si è richiesto l'anticipo);

3) richiesta di liquidazione a titolo di saldo (obbligatoria) per il secondo e ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SALDO), fino ad un max del 20% del contributo concesso, se sono state già erogate altre tranches di contributo;

previa presentazione e relativa verifica della relazione tecnica intermedia (di cui al punto 2) / finale (di cui al punto 3) e della rendicontazione delle spese, effettivamente pagate dal beneficiario e debitamente giustificate, effettuata in base ai criteri stabiliti nell'Appendice C.

Alla richiesta di liquidazione del SAL intermedio e/o SALDO devono essere allegati i seguenti documenti:

1. RELAZIONE INTERMEDIA/FINALE DELL'INTERVENTO REALIZZATO (Allegato 15)
che dovrà illustrare le attività svolte, i risultati, anche parziali, raggiunti, le eventuali criticità operative e tecnologiche affrontate, le soluzioni adottate, le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato, nonché il rendiconto tabellare delle spese e dei costi sostenuti (si veda par. 7.2);
2. RENDICONTO DELLE SPESE E DEI COSTI SOSTENUTI, ovvero:
 - COPIA DELLE FATTURE E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEI PAGAMENTI relativi alle fatture di cui sopra, con indicazione, nella causale, degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce (numero e data della fattura);
 - COPIA CONTRATTI DI CONSULENZA STIPULATI (dove esistenti);
 - COPIA DEGLI ORDINI DI SERVIZIO (dove esistenti).

Il Settore Turismo della Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo di norma entro il 80° giorno²⁴ successivo alla data di invio della richiesta subordinatamente all'espletamento dei seguenti adempimenti:

- verifica della relazione tecnica della rendicontazione finanziaria in termini di spese effettivamente pagate e debitamente giustificate e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione del programma di investimento;
- verifica della regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa. Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, l'Amministrazione regionale può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo da corrispondere direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità;
- verifica della documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente);
- verifica della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) sull'inesistenza o sulla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili con il mercato interno (Dichiarazione Deggendorf – modello da scaricare sul SIGEF – Allegato 8);

²⁴ il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di stabilire se l'importo è dovuto.

- verifica della dichiarazione dei beneficiari di mancata pendenza in relazione a provvedimenti di recupero di contributi precedentemente erogati dalla Regione Marche, relativamente al POR FESR MARCHE 2014/2020 qualora, per tali provvedimenti, alla data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva (Allegato 16);
- verifica mediante visura camerale dell'avvenuta localizzazione dell'unità operativa nel territorio della Regione Marche (se non verificato prima);
- verifica ex post del rispetto del principio DNSH in fase di richiesta di liquidazione del saldo finale, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 11;
- verifica dell'ottemperanza degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021, di cui al paragrafo 8.1. A tal fine il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento la documentazione attestante l'esposizione dell'emblema dell'Unione, che deve figurare in maniera prominente, e che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto (es. screenshot della pagina del sito web).

Il beneficiario dell'agevolazione è l'impresa o, in caso di partecipazione in forma aggregata, le singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte. I titoli di spesa pertanto dovranno essere intestati a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

In caso di progetti presentati in forma aggregata il contributo viene liquidato all'impresa capofila in base alle spese effettivamente sostenute (pagate e quietanzate) dalle imprese del raggruppamento per la realizzazione del programma di investimento. L'impresa capofila ha l'obbligo di trasferire, entro 10 giorni dalla data di accredito del contributo presso la banca prescelta, le quote parti dello stesso alle altre imprese partecipanti al programma di investimento. Al fine di consentire la relativa certificazione, tali imprese, entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'accredito, devono giustificare con apposita quietanza da trasmettere all'impresa capofila l'avvenuta riscossione della quota parte del contributo. Quest'ultima, nei cinque giorni successivi al ricevimento di tutte le quietanze, provvede ad inoltrarle tramite il sistema informatico SIGEF.

6.4 Antimafia

Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati:

- se il valore dell'operazione è uguale o superiore a 150.000,00 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020);
- se il beneficiario è un soggetto privato, salve le deroghe previste al comma 3 dell'art. 83.

Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte del RdP, il beneficiario (singolo o capofila) è tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;

- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi (Allegati 5 e 6).

La documentazione antimafia verrà acquisita al momento della concessione del contributo e verrà richiesta in sede di liquidazione qualora questa intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita precedentemente.

Si veda l'Appendice 6 sui controlli antimafia per le specifiche relative alle diverse tipologie di beneficiario.

6.5 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

E' facoltà di ogni beneficiario richiedere, entro e non oltre 90 gg dalla data di comunicazione della concessione, un'anticipazione fino ad un massimo del 40% del contributo totale concesso per la realizzazione del programma di investimento.

Ai sensi dell'art. 91 del Regolamento (UE) n. 1060/2011, l'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una idonea garanzia fideiussoria di pari importo irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta.

Alla richiesta di liquidazione dell'anticipazione occorre, dunque, allegare la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in formato digitale redatta secondo il modello predisposto e approvato dall'Autorità di Gestione di cui al modulo generato al termine della procedura telematica prevista nell'apposita sezione del SIGEF.

La garanzia può essere rilasciata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa (iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "Albo Unico")). Sono inclusi nell'elenco gli stessi Confidi vigilati.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica, ex D.lgs. 141/2010.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici regionali possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

In caso di associazione d'imprese, sempre per tramite del capofila, la richiesta d'anticipo può essere avanzata anche da parte dei singoli partner della rete e l'importo liquidato a titolo di anticipazione non può essere superiore al 40% del contributo concesso sulla spesa dichiarata da ogni singolo partner.

In caso di associazioni di imprese sarà cura dell'impresa capofila caricare sul sistema informativo SIGEF la garanzia fidejussoria che ogni impresa beneficiaria del raggruppamento avrà stipulato con la banca/società/intermediario garante.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Marche.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Il Responsabile del Procedimento invia la comunicazione di svincolo, unitamente all'originale della garanzia (nel caso di fideiussione bancaria/assicurativa), al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario successivamente alla conclusione delle attività inerenti i controlli di primo livello.

7 Controlli, varianti e revoche

7.1 Controlli

Il programma di investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando può essere sottoposto a verifica amministrativa o in loco da parte della Struttura regionale su tutte le spese rendicontate dal/dai soggetti beneficiari.

Il programma può essere altresì campionato ai fini dei controlli svolti dall'Autorità di Audit.

Sono, infine, possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di Finanza ecc.).

7.2 Varianti

7.2.1 Variazioni in corso di esecuzione del progetto

Il progetto dovrà essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso al finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale.

Sono tuttavia possibili le seguenti **variazioni non sostanziali (ordinarie)** sul progetto, da comunicare²⁵ (anche in sede di relazione intermedia/finale) ma che non necessitano di una espressa autorizzazione:

- a) variazioni per ogni singola tipologia di spesa fino ad uno scostamento non superiore al 10% dell'importo ammesso, sempre nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dal bando, fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso per la realizzazione del progetto e ad eccezione della quota forfettaria della spesa di personale;
- b) sostituzione di taluno dei beni/fornitori previsti nel progetto con altri beni/fornitori simili e/o equivalenti.

Le proposte di **variazioni sostanziali (non ordinarie)**, e che comportano scostamenti superiori al limite del 10% di cui sopra, devono invece essere adeguatamente motivate ed inoltrate tramite la funzionalità prevista sul SIGEF almeno 30 giorni prima della conclusione del progetto.

Per ogni progetto è **ammessa un'unica proposta di variazione non ordinaria**²⁶ del progetto ammesso.

La struttura competente comunica formalmente al soggetto beneficiario l'esito della valutazione entro 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta di variazione. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del "silenzio assenso".

La richiesta dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso.

²⁵ La documentazione dovrà comprendere una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato e un quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato.

²⁶ Salvo casi adeguatamente motivati.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del progetto ammesso.

Le variazioni non ordinarie realizzate in assenza di preventiva autorizzazione della Regione Marche non saranno ammesse.

Nel caso in cui un'impresa non realizzi una o più delle attività indicate, per le quali ha tuttavia beneficiato di un determinato punteggio, il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto delle attività non eseguite, con conseguente revisione della posizione del progetto in graduatoria ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scendesse al di sotto della soglia necessaria ad ottenere il finanziamento.

Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una **riduzione della spesa originariamente ammessa maggiore del 40%** a prescindere dalle eventuali variazioni approvate in corso d'opera o, nel caso in cui il **totale delle spese ammissibili risulti inferiore al limite minimo** previsto dal bando, si procederà alla **revoca del contributo**.

Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all'importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

Eventuali variazioni soggettive (es. subentri, fusioni, conferimenti di azienda, etc.²⁷) che dovessero intervenire in fase di accettazione della domanda o in corso di esecuzione del progetto devono essere tempestivamente comunicate, con le stesse modalità di cui sopra, al responsabile del procedimento.

L'Amministrazione Regionale decide, entro 30 gg. lavorativi, sull'ammissibilità di tali variazioni. In particolare, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere le spese concernenti le variazioni del progetto, fermo restando il contributo massimo concesso e purché non si incorra in una delle cause di revoca totale del contributo di cui al paragrafo 7.6.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate. A tal fine l'Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria.

Si ricorda che in caso di progetti consistenti in appalti di lavori, servizi e forniture le modalità di effettuazione delle varianti debbono rispettare quanto disciplinato dal Codice dei contratti.

7.2.2 Variazioni successive alla liquidazione del contributo

Le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo dei tre/cinque anni dalla conclusione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale purché siano conformi al vincolo di stabilità (cfr. paragrafo 8.3 sugli "obblighi connessi alla stabilità delle operazioni") e siano coerenti con gli obiettivi dell'investimento cofinanziato originariamente. In tal caso i beni acquisiti in sostituzione non potranno essere cofinanziati e non devono aver ricevuto un altro finanziamento.

Le eventuali variazioni soggettive (es. subentri, fusioni) che dovessero intervenire nel periodo

²⁷ Il subentro nella titolarità è riservato a casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, ecc.) e alle seguenti condizioni:

- il subentro non deve modificare le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
- il subentrante deve realizzare gli investimenti in luogo del cedente e rispettare tutte le condizioni e gli impegni previsti nel bando, ivi compresi quelli relativi al vincolo di stabilità dell'operazione;
- il subentrante dev'essere in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici);
- stipula di un'appendice di subentro della polizza fideiussoria, nei casi di anticipazione erogata a favore del cedente.

dei tre/cinque anni dalla conclusione dell'operazione devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale che deciderà nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. (UE) 1060/2021 art. 65 sulla stabilità delle operazioni.

7.2.3 Variazioni del beneficiario

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente tramite SIGEF operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione, ecc.), cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria.

L'Amministrazione Regionale decide, entro 30 gg. lavorativi, sull'ammissibilità di tale operazione sulla base della sussistenza dei medesimi requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dal bando in capo al nuovo soggetto subentrante e purché non siano pregiudicate le finalità perseguite con il progetto presentato e/o cofinanziato.

A tal fine l'Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria. L'accoglimento delle modifiche di cui al presente punto non va interpretato con la regola del "silenzio assenso".

Si precisa, inoltre, che le operazioni straordinarie di impresa sono ammesse a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, continui ad esercitare l'attività e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. Le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, possono essere trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrato sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento e secondo le modalità sopra descritte.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti e/o qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Per procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Inoltre, come già specificato nel paragrafo precedente, le eventuali variazioni soggettive (es. fusioni) che dovessero intervenire nel periodo dei cinque anni dalla conclusione dell'operazione debbono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale che deciderà nel rispetto di quanto stabilito dal vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 e del paragrafo 8.3 del presente Bando.

7.2.4 Variazioni della composizione del partenariato

Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

Qualora uno dei partner esca dall'aggregazione, i partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente nel rispetto della soglia minima di cui al paragrafo 2.1, fornendo alla Regione Marche una descrizione dettagliata delle stesse e della nuova ripartizione delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando.

I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati a fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute ma non rendicontate dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- a. devono essere motivate e richieste dalla capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;
- b. devono essere inoltrate tramite SIGEF, al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

La struttura competente comunica formalmente alla capofila l'esito della valutazione entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta di variazione. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del "silenzio assenso".

In ogni caso è **obbligatoria la modifica dell'atto costitutivo/integrativo del RTI o della Rete-Contratto.**

7.3 Proroghe

Il beneficiario è tenuto a limitare il più possibile il ricorso ad istanze di proroga.

Su richiesta degli interessati, è consentita la concessione di una sola proroga dei termini, per gravi e giustificati motivi non imputabili al beneficiario del contributo.

Tale richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata, tramite funzionalità del sistema informatico SIGEF, almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di conclusione del progetto medesimo.

La proroga non potrà superare i 3 mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, fatto salvo il termine ultimo di ammissibilità delle spese previsto dalla normativa di riferimento.

La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marche entro 10 giorni lavorativi

dal ricevimento della comunicazione non manifesti parere contrario.

In caso di positivo accoglimento il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante.

Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

7.4 Sospensioni

Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini una interruzione nell'attuazione del progetto, con specifico riferimento all'avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare, tramite Sistema informativo alla Struttura regionale competente, apposita istanza di sospensione.

La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l'interruzione nell'avanzamento della spesa o di parte di essa.

Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all'Amministrazione regionale informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato fino alla risoluzione dello stesso.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione.

7.5 Rinuncia

La rinuncia degli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, a partire dalla data di presentazione della domanda e durante tutto il periodo d'impegno.

La rinuncia deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione regionale tramite caricamento di apposita comunicazione di rinuncia sull'applicativo SIGEF.

7.6 Revoche e procedimento di revoca

I contributi concessi sono revocati dalla Regione Marche nei seguenti casi:

1. rinuncia al contributo;
2. mancato invio della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma inizio attività entro i termini e le modalità previsti dal bando;
3. mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del progetto, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
4. mancata rendicontazione entro i termini previsti dal bando, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
5. parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo stabilito o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta oltre il 40% della spesa ammessa a contributo; la riduzione della spesa può essere accettata fino al 40% purché il beneficiario abbia presentato la richiesta

- di variante almeno 30 giorni lavorativi prima della conclusione del progetto e purché il progetto risulti concluso, funzionale e funzionante;
6. nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci o qualora si riscontri la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
 7. mancata localizzazione nel territorio della Regione Marche della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del primo pagamento del contributo, qualora richiesto in fase di bando;
 8. qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di pagamento di ciascuna tranche del contributo²⁸;
 9. Violazione dell'obbligo di stabilità delle operazioni (salvo che non sia dovuta a fallimento non fraudolento) previsto art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021²⁹;
 10. qualora il beneficiario che per la verifica del requisito della sostenibilità finanziaria non soddisfi nessuna delle due formule di cui all'appendice 8 non dimostri, entro la data della prima liquidazione, la disponibilità delle risorse reperite con una delle altre modalità descritte nella stessa appendice 8.

La Regione Marche può altresì disporre la revoca dei contributi concessi:

- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- nei casi di diminuzione del punteggio acquisito dai soggetti beneficiari in graduatoria che comporti la fuoriuscita degli stessi dal range dei beneficiari;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità previsti nel bando, ivi compreso il mancato adempimento al principio DNSH, ad esclusione del requisito dimensionale d'impresa³⁰.

Si rappresenta tuttavia che il verificarsi di condizioni che, in seguito alla concessione del contributo, determinino una situazione di difficoltà d'impresa ai sensi del regolamento (in particolare il sopravvenire di procedure concorsuali) non costituisce motivo di revoca.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari³¹ l'avvio del procedimento di revoca (ad eccezione dei casi 1 e 2) di cui sopra per il quale la revoca avviene d'ufficio – par. 5.1) e assegna il termine di 15 giorni lavorativi, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

La Regione esamina tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e all'invio dello stesso al beneficiario tramite sistema informativo. Contestualmente procederà all'eventuale recupero delle somme erogate.

Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle

²⁸ D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola "Deggendorf" (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH).

²⁹ Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Reg. UE 1060/2021. Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

³⁰ Il passaggio dalla condizione di PMI a grande impresa a seguito di processi di crescita interna o di operazioni di acquisizione e fusione effettuate dall'azienda beneficiaria stessa, non è considerato una perdita di requisito di PMI

³¹ Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i;

spese e delle eventuali sanzioni³².

Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa sull'organismo fideiussore il RdP provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'eventuale organismo fideiussore.

Si evidenzia che i casi di irregolarità saranno soggetti a specifica segnalazione all'Organismo per la Lotta Antifrode dell'Unione Europea (O.L.A.F.).

8 Obblighi del beneficiario

8.1 Obblighi in materia di visibilità e comunicazione

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021.

In particolare, i beneficiari del contributo sono tenuti a:

- fornire, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per operazioni il cui costo supera 500.000,00 €: esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
- per le operazioni il cui costo non supera i 500.000,00 €: esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;

Nel portale della regione Marche, all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27>, sono disponibili:

- le Linee guida per la comunicazione delle operazioni per i beneficiari dei fondi FESR e FSE + 21-27. Queste forniscono indicazioni precise sugli obblighi in materia di comunicazione e visibilità;
- il Format per la creazione online di targhe, cartelle e poster.

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati in ambito PR FESR.

32 Art. 55 della L.R. 29 aprile 2011 n. 7 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese)

Si richiederà inoltre ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti attraverso il portale www.europa.marche.it e le altre attività di comunicazione relative al PR FESR della regione Marche.

La Regione Marche fornisce assistenza ai beneficiari nell'attuazione degli obblighi di comunicazione scrivendo a europa@regione.marche.it, sezione "L'esperto risponde".

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (art. 49 par 3, 4 e 5).

Inoltre, si ricorda che la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" ha introdotto a carico di una serie di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni obblighi di pubblicità e trasparenza relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle P.A. e dai soggetti equiparati. Pertanto, per gli adempimenti di legge i beneficiari sono tenuti a prendere visione della norma in questione, della circolare n. 302/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per chiarimenti in merito al contenuto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità e alle relative modalità di adempimento posti dall'art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e del parere n. 1449/2018 del Consiglio di Stato sul medesimo tema.

8.2 Obblighi connessi alla rendicontazione

Il beneficiario deve:

- rendicontare secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando;
- garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'operazione;
- dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e europee vigenti (Allegato 8);
- conservare, in base alla normativa vigente, tutti i documenti relativi all'operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati³³, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta. Secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021 tale documentazione deve essere conservata al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. Tali termini possono essere interrotti nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione. L'impegno della conservazione documentale giustificativa di spesa relativa all'operazione di competenza è assicurato attraverso la compilazione da parte del beneficiario di una specifica dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, nell'ambito della presentazione del saldo finale nel Sistema informatico;

³³ Ai sensi dell'art. 19, par.4, del Reg. CE 1828/2006 per "supporti comunemente accettati" si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

- assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di ispezione. In tali occasioni, il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell'Autorità di Audit, e i funzionari autorizzati dell'Unione europea;
- assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Ove possibile, è, inoltre, preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al progetto per il quale è stato concesso il contributo;
- apporre, su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, la dicitura/timbro indelebile con la seguente frase: “Documento contabile finanziato a valere sul PR Marche FESR 2021/2027 – OS 1.3 – Azione 1.3.3 – Intervento 1.3.3.5”; in caso di fatturazione elettronica, indicare il CUP, il titolo del progetto e il riferimento al programma sull'oggetto della fattura o la frase di cui sopra. Laddove non sia possibile utilizzare un sistema di fatturazione elettronica, o per le fatture con data anteriore alla concessione, si provvederà ad apporre timbro con estremi del progetto o in alternativa dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le spese rendicontate non siano state e/o non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici.

8.3 Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

Ai sensi dell'art.65 del Reg. (UE) 1060/2021 nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi³⁴, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni: deve rimborsare il contributo fornito dal PR FESR 2021/2027 laddove, entro cinque anni (tre anni nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle MPMI, salvo disposizioni più restrittive in materia di aiuti di Stato) dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dall'Amministrazione regionale in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Se l'attività produttiva è soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione e il beneficiario non è una MPMI, il periodo si estende a 10 anni dal pagamento finale al beneficiario.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia causata da un fallimento non fraudolento.

³⁴ Negli altri casi si applicano le eventuali norme e scadenze previste per gli aiuti di stato applicabili.

8.4 Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione

Il beneficiario deve:

1. comunicare l'accettazione del contributo entro 15 gg dalla comunicazione di concessione del contributo;
2. comunicare eventuali variazioni riguardanti i dati indicati in sede di presentazione della domanda;
3. dare immediata comunicazione in caso di rinuncia al contributo;
4. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali variazioni progettuali richieste di varianti e di eventuale proroga;
6. comunicare, se pertinente, all'Amministrazione regionale il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto, quantificando gli indicatori fisici di realizzazione al momento di presentazione della domanda, nelle domande di rimborso, alla conclusione del progetto nonché dietro puntuale richiesta dell'Amministrazione regionale;
7. dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali l'Amministrazione Regionale dovrà disporre i pagamenti dei contributi;
8. comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;
9. fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione regionale in relazione alla presente domanda di contributo;
10. comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa.

8.5 Rispetto della normativa

Il beneficiario deve garantire:

- il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.)
- che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme europee e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
- nel caso in cui il beneficiario sia una start up o una impresa priva di unità operativa nella Regione Marche all'atto della presentazione della domanda è obbligato ad istituire la sede legale e/o operativa entro la prima erogazione del contributo.

Inoltre, il beneficiario deve:

- rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando;

- utilizzare il sistema informativo appositamente deputato alla gestione, rendicontazione, monitoraggio dei progetti finanziati a valere sul Programma FESR 2021/2027 quale sistema di scambio elettronico di dati come previsto dall'art. 69 paragrafo 8 del Reg. (UE) 1060/2021.

9 Pubblicità del bando

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche su siti internet <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/marche-turismo> e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei>.

10 Disposizioni finali

10.1 Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

10.2 Procedure di ricorso

È ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario entro 60 giorni solari dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni solari dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

10.3 Trattamento dati personali

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati", e nel rispetto del Decreto Legislativo 101/2018 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il delegato al trattamento è il Dirigente del Settore Turismo della Regione Marche. La casella di posta elettronica cui indirizzare eventuali questioni relative al trattamento dei dati è regione.marche.funzionectc@emarche.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rp@regione.marche.it.

10.4 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco pubblico dei beneficiari.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando apposita funzionalità del sistema informativo, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando apposita funzionalità del sistema informativo SIGEF.

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo.

In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande e ne dà la massima diffusione nei siti regionali dedicati, tra cui quello dell'AdG.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

12 Appendici e Allegati

Appendici al bando

APPENDICE A – Elenco delle attività economiche turistiche ammissibili Codici istat ATECO 2007

APPENDICE B – Prescrizioni dell'accordo di partenariato

APPENDICE C – Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e la documentazione delle spese

APPENDICE D – Criteri di valutazione

APPENDICE E – Controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159-2011

APPENDICE F – Linee guida DNSH – asse 1 PR FESR Marche 2021-2027

APPENDICE G – Sostenibilità finanziaria

Allegati al bando

Gli allegati sono scaricabili dalla piattaforma informatizzata SIGEF (sezione "Download modulistica").

- Gli allegati da trasmettere in fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando sono quelli di seguito elencati:

ALLEGATO 1 – Fac simile Scheda tecnica di progetto

ALLEGATO 2 – Dichiarazione conformità autodichiarazioni

ALLEGATO 3 – Modello procura speciale *(da allegarsi solo se pertinente)*

ALLEGATO 4 – Dichiarazione assenza conflitto di interessi

ALLEGATO 5 – Autodichiarazione antimafia *(da allegarsi solo se pertinente)*

ALLEGATO 6 – Autodichiarazione familiari conviventi (necessari alla verifica della documentazione Antimafia) *(da allegarsi solo se pertinente)*

ALLEGATO 7 – Dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione e direttori tecnici

ALLEGATO 8 – Dichiarazione Deggendorf

ALLEGATO 9 – Dichiarazione DE MINIMIS

ALLEGATO 10 – Dichiarazione dimensione impresa

ALLEGATO 11 – Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH

ALLEGATO 12 – Dichiarazione affidabilità economico-finanziaria *(da allegarsi solo se pertinente)*

- Gli allegati da trasmettere in fase successiva alla concessione del contributo:

ALLEGATO 13 – Comunicazione accettazione esiti istruttori

ALLEGATO 14 – Scheda sintetica di progetto

POLIZZA FIDEIUSSORIA *(da allegarsi solo in caso di richiesta di anticipo)*

- Gli allegati da trasmettere in fase successiva alla concessione del contributo:

ALLEGATO 15 – Modulo relazione intermedia/finale

COPIA DELLE FATTURE E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEI PAGAMENTI

COPIA DEI CONTRATTI DI CONSULENZA STIPULATI

ALLEGATO 16 – Dichiarazione pendenze POR FESR MARCHE 2014-2020

APPENDICI

APPENDICE A – ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE TURISTICHE AMMISSIBILI CODICI ISTAT ATECO 2007

Sono ammesse a presentare domanda al presente bando:

MICRO, PICCOLE e MEDIE IMPRESE qualificabili come **IMPRESE TURISTICHE**

in forma singola o aggregata tra loro o con imprese appartenenti ad altri settori, coerentemente con la proposta progettuale presentata.

Sono considerate IMPRESE TURISTICHE quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

In particolare, ai fini del bando, potranno presentare domanda (come singolo o come capofila di rete) le imprese con Ateco rientrante all'interno dei seguenti macro aggregati:

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

55 ALLOGGIO

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

85 ISTRUZIONE

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI PER PROGETTI IN FORMA ASSOCIATA

Per progetti in forma associata, almeno un partner (capofila) dovrà esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2007 di cui all'elenco sopra citato e, previa verifica di coerenza del contenuto progettuale rispetto alle finalità del presente bando, potranno essere ammessi a finanziamento partner appartenenti anche ad altri settori (oltre a quelli sopra elencati) che presentino linee di investimento strettamente correlate con il progetto presentato.

Si ricorda, inoltre, che in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile (art. 1 Reg UE 2831/2023 "De minimis"), possono presentare domanda e ricevere l'agevolazione tutte le imprese che hanno le caratteristiche evidenziate nel Bando, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e

dell'acquacoltura;

b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Se un'impresa opera sia in divisioni/settori esclusi che in divisioni/settori ammessi ai sensi del bando, l'aiuto potrà essere concesso a condizione che il beneficiario dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'aiuto. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori esclusi siano separate da quelle ammissibili, non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

APPENDICE B – PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

In caso di progetti presentati da imprese in forma associata, i raggruppamenti proponenti, costituiti o costituendi, dovranno essere già definiti alla data di presentazione della domanda, ovvero la formalizzazione dell'accordo di partenariato è obbligatoria e dovrà avvenire entro la data di invio della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere obbligatoriamente comunicate all'Amministrazione.

Gli stessi dovranno essere organizzati in una delle seguenti tipologie o forme simili giuridicamente riconosciute:

1. contratto di rete, come definito dalla legge vigente, per il quale dovrà essere preventivamente definito l'organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del progetto oggetto della domanda di sostegno (DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e modificato con legge 99/2009, nonché ai sensi dell'art. 42 del DL 78/2010, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122, del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012, del DL 179/2012 convertito in legge 221/2012 e della Legge 154/2016);

2. associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere temporaneo, appositamente costituite per la realizzazione del progetto oggetto della domanda di sostegno. La costituzione dell'Associazione o Raggruppamento Temporaneo di Imprese/scopo (ATI/ATS/RTI) avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza ad una impresa capofila che rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito anche con scrittura privata, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile.

L'Accordo di partenariato, redatto nella forma di cui sopra, disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascuna impresa partecipante alla realizzazione del progetto.

In particolare l'Accordo dovrà indicare quale impresa svolgerà il ruolo di capofila e prevedere i seguenti obblighi:

a) a carico di tutte le imprese partecipanti:

- di rispettare tutte le norme e gli obblighi stabiliti nel bando e di compiere tutti i passaggi necessari per la corretta realizzazione del progetto;
- di eseguire la parte di attività di cui sono responsabili secondo quanto stabilito dal decreto di approvazione del progetto e di concessione delle agevolazioni della Regione Marche;
- di impegnarsi ad assicurare adeguate e tempestive sostituzioni in caso di cambi o ritiri di una o più imprese partecipanti, con altre imprese aventi i requisiti previsti dal bando;

b) a carico dell'impresa capofila:

- di raccogliere, verificare e presentare alla Regione Marche la documentazione relativa a tutte le imprese partecipanti, necessaria all'attuazione tecnica e alla rendicontazione finanziaria degli interventi per la realizzazione del programma;
- di trasmettere alla Regione Marche ogni integrazione documentale necessaria alle attività procedurali;
- di ricevere dalla Regione Marche e di recapitare a tutti i soggetti partecipanti ogni documento relativo alle attività procedurali, ivi compresi tutti gli atti di concessione e liquidazione del contributo e le comunicazioni relative al procedimento;
- di trasferire le quote parti del contributo spettante ai soggetti partecipanti secondo quanto stabilito nel decreto di liquidazione stesso (si veda par. 6.3).

c) a carico delle imprese partner di progetto:

- di trasmettere all'impresa capofila qualsiasi informazione o integrazione documentale necessaria agli atti procedurali al fine di dare pronta risposta a tutte le informazioni richieste dalla Regione Marche;
- di produrre tutti i documenti richiesti per l'attuazione tecnica e per la rendicontazione finanziaria degli interventi;
- di trasmettere all'impresa capofila apposita quietanza di avvenuta riscossione della quota parte del contributo entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'avvenuto accreditamento (come indicato nel par. 6.3).

Il soggetto capofila, di comune accordo con i partner, dovrà nominare un responsabile della comunicazione con l'Amministrazione referente per la trasmissione dei dati e rapporti con il Settore Turismo.

Ogni soggetto aderente all'accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi, alla realizzazione degli interventi e non potrà sostenere più del 50% dei costi ammissibili.

I soggetti aderenti all'accordo dovranno essere minimo tre e massimo sei (incluso il capofila)

Fermo restando che la riduzione delle imprese partecipanti al raggruppamento al di sotto del limite minimo di tre imprese comporta la revoca del contributo, nel caso di eventuale recesso, di una o più imprese componenti lo stesso raggruppamento, le attività non ancora espletate dovranno essere svolte dalle restanti o da un'impresa che subentra nel raggruppamento, previa preventiva richiesta e autorizzazione del Settore Turismo, relativamente alla nuova ripartizione dei costi e delle attività (paragrafo 7.2.4)

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda, il costituendo raggruppamento di imprese deve allegare alla domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATI/ATS/Rete-Contratto. L'atto costitutivo del RTI/ATI/ATS/Rete-Contratto dovrà essere obbligatoriamente formalizzato e trasmesso dall'impresa capofila entro e non oltre il termine ultimo previsto per l'invio della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori congiuntamente alla comunicazione stessa.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti dovranno trasmettere obbligatoriamente in sede di presentazione della domanda.

APPENDICE C - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE

1. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Sono ammissibili alle agevolazioni i titoli di spesa emessi dalla data di avvio del progetto (possibile a partire dal 01/01/2024) alla data di conclusione dello stesso, fermo restando che le relative spese possono essere pagate e quietanzate entro i successivi 60 giorni.

Per tutte le spese fatturate è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. ed a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario. Solo nei casi in cui l'IVA è un costo per l'impresa beneficiaria, la stessa potrà essere conteggiata ai fini della rendicontazione della spesa.

I costi dovranno derivare dalla documentazione probatoria relativa, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto.

I costi dovranno essere congrui, in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato e rispettare i principi di una corretta gestione finanziaria per quanto riguarda il rapporto costi/benefici. In particolare dovranno essere:

- adeguati qualitativamente e quantitativamente al progetto ed alle risorse professionali allo stesso dedicate;
- proporzionati rispetto al totale della spesa sostenuta.

Saranno inoltre considerate ammissibili le fatture per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamente, a 100,00 euro (escluso IVA).

La determinazione dei costi e delle spese avverrà in base alle tipologie ed ai criteri di seguito indicati:

A. Attivi Materiali

A.1 Beni Strumentali e Attrezzature

In tale tipologia rientrano le spese relative all'acquisto di strumentazioni, macchinari, impianti e spese di connessione, impianti hardware e dotazioni informatiche.

Tali beni dovranno essere acquistati nuovi di fabbrica da soggetti terzi nel periodo di realizzazione del progetto, ad eccezione di attrezzature e macchinari storici da esposizione o ancora in funzione ed utilizzati per la produzione artigianale di pregio.

Per i beni strumentali e le attrezzature, da acquistare e da utilizzare per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente per la realizzazione del progetto, il costo sarà determinato in base alla fattura al netto di imposte e tasse (dazi doganali, iva). Saranno, invece, comprese le spese di trasporto e installazione.

Non rientrano in questa categoria gli strumenti e le attrezzature acquisiti in leasing o a noleggio.

A.2 Materiali, Forniture e Prodotti Analoghi

Rientrano in tale categoria le spese per materiali, forniture e prodotti analoghi acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato.

Non rientrano, invece, nella voce materiali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), periferiche per personal computer e carta per stampanti, ecc.

I costi relativi saranno determinati in base alla fattura al netto di imposte, tasse ed oneri accessori (dazi doganali, trasporto, imballo, montaggio).

Gli acquisiti di materiali usati sono ammissibili, in coerenza con le previsioni del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio

2018, art. 16, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

A.3 Opere Murarie ed Assimilate

Tali spese devono essere strettamente pertinenti al progetto da finanziare e sono ammesse nel limite del 20% del totale delle spese ammissibili.

Il Totale delle voci di spesa ricadenti nelle tipologie "A" non potrà essere inferiore al 40% del costo totale di progetto.

B. Attivi Immateriali

B.1 Servizi di Progettazione

Le spese relative alla progettazione dell'intervento sono ammesse entro il limite del 20% del totale delle spese ammissibili.

B.2 Servizi di Consulenza di Professionisti

Questa categoria comprende le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza esterna specialistica (gestionale, commerciale, tecnica, di marketing, di internazionalizzazione etc.) strettamente necessaria per la realizzazione del progetto.

I servizi in questione non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Per ogni consulenza e servizio dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, anche nella forma di semplice scrittura privata, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti.

L'acquisizione delle consulenze deve avvenire da fonti esterne all'impresa beneficiaria e senza vincoli di parentela entro il primo grado in linea diretta dei titolari/soci/amministratori dell'impresa stessa indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere e alle normali condizioni di mercato.

I costi per attività di consulenza svolte dall'amministratore unico o dai soci non possono essere ammessi indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere.

Per ogni prestazione di terzi di carattere esecutivo destinata al progetto, il costo sarà determinato in base alla fattura.

B.3 Brevetti, Licenze ed Altri servizi immateriali

In questa voce sono incluse le spese per immobilizzazioni immateriali così come individuate all'art. 2, punto 30, del Reg. (UE) 651/2014 vale a dire i costi per l'acquisizione dei risultati di ricerca, diritti di brevetto, know-how o altre forme di proprietà intellettuale per la parte in cui sono utilizzati per l'operazione interessata dal progetto.

Deve trattarsi di costi di acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, acquisto di know how, purché chiaramente attribuibili al piano d'impresa. L'acquisizione deve essere effettuata da soggetti esterni all'impresa richiedente e senza vincoli di parentela entro il primo grado in linea diretta dei titolari/soci/amministratori dell'impresa stessa.

Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa voce anche le spese per:

1. Consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

2. Consulenze per l'ottenimento delle certificazioni volontarie, marchi e standard di qualità coerenti con il progetto;
3. Spese sostenute dall'impresa per la convalida e difesa dei brevetti marchi, disegni e modelli;
4. Spese di registrazione dei brevetti e di deposito del marchio;
5. Spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020.

Nel caso di acquisto di abbonamenti per l'utilizzo di licenze software o per servizi cloud si osservano le seguenti regole:

- nel caso in cui l'abbonamento venga pagato mensilmente, la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni mensili di abbonamento pagati nel periodo di svolgimento del progetto e comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- nel caso in cui l'abbonamento venga pagato in un'unica soluzione, la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dal pagamento dell'intero canone, anche se la durata dell'abbonamento eccede il periodo di realizzazione del progetto e a condizione che tale pagamento avvenga nel suddetto periodo.

I costi relativi saranno determinati in base alla fattura al netto di imposte, tasse ed oneri accessori. Saranno considerati ammissibili le spese di installazione per i programmi informatici.

Per la determinazione del costo dei beni immateriali si applicano i seguenti criteri:

- i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura;
- per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario, ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

C. Personale

Tali spese sono relative al personale nella misura e per il periodo in cui questo viene impiegato nelle attività riferibili al progetto.

L'importo è riconosciuto forfettariamente nella percentuale del 20% dei costi diretti (A e B) diversi dai costi del personale dell'operazione e determinato con modalità semplificata attraverso l'applicazione del "costo standard unitario".

La rendicontazione di tali spese deve essere effettuata in base al numero dei lavoratori effettivamente impegnati nel progetto, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate, attraverso l'applicazione del "costo standard unitario" per ora lavorata, come di seguito indicato:

FASCIA DI COSTO-LIVELLO	COSTO STANDARD
ALTA – Dirigenti	€ 75
MEDIA – Quadro	€ 43
BASSA – Impiegato/operaio	€ 27

Per ciascun lavoratore è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento dell'impresa beneficiaria. In caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque

natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

In particolare è possibile rendicontare i costi per:

- a) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato (incluso apprendistato) e determinato direttamente impegnato nelle attività del progetto;
- b) contratti per collaborazioni con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca;
- c) personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca presso l'impresa beneficiaria per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del progetto), a condizione che:
 - c1) il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dall'impresa beneficiaria e non dal soggetto di provenienza del personale messo a disposizione;
 - c2) sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al progetto ammesso alle agevolazioni ed il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di progetto;
- d) prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori che lavorano al progetto in qualità di lavoratori dipendenti e solo per le attività direttamente connesse al progetto stesso, non riconducibili alle attività svolte in funzione di titolare, socio o amministratore dell'impresa beneficiaria.

La determinazione del costo del personale è quantificata applicando, per ogni lavoratore impegnato nel progetto di innovazione di prodotto, la seguente formula:

costo standard, relativo alla fascia di appartenenza del lavoratore

X (moltiplicato)

ore di lavoro effettuate, riferite al progetto e desumibili da timesheet.

Il calcolo del costo complessivo del personale dedicato al progetto dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale dell'impresa.

D. Spese Generali

Spese generali (d'ufficio e amministrative): costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili³⁵ (A e B).

2. CRITERI PER LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE

Le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, in funzione dell'oggetto per cui è richiesta l'ammissibilità della spesa, debbono riportare in modo analitico l'indicazione dei beni o la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del servizio svolto.

Su tutti i titoli di spesa dovrà essere indicato il codice CUP evidenziato dal SIGEF e riportata (mediante dicitura o timbro indelebile) la seguente frase:

“Documento contabile finanziato a valere sul PR Marche FESR 2021/2027 – OS 1.3 – Azione 1.3.3 – Intervento 1.3.3.5”.

Di seguito le modalità con cui procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP in quanto emessi anteriormente all'attribuzione del medesimo, fermo restando, l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all'attribuzione del citato codice.

Fatture elettroniche

La fattura elettronica, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, il cui testo viene allegato alla presente comunicazione. L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20).

35 Art. 54 let. A REG. (UE) 1060/2021

In alternativa

La regolarizzazione può ritenersi adempiuta tramite presentazione, tramite Sistema Informativo, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla presente comunicazione. Unitamente alla predetta dichiarazione devono essere altresì trasmesse le copie delle PEC inviate ai fornitori nelle quali l'impresa concessionaria del contributo richiede alle imprese fornitrici la regolarizzazione delle fatture di competenza tramite inserimento del CUP.

Fatture cartacee

La fattura cartacea, per essere rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, mediante l'utilizzo di apposito timbro riportante la dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul PR MARCHE FESR 2021/2027 – Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 - Azione 1.3.3 – Intervento 1.3.3.5 Bando Incentivi per l'innovazione d'impresa nelle reti del turismo e per lo sviluppo dei cluster di prodotto turistico - CUP"

Quietanze di pagamento

La quietanza di pagamento, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sulla copia cartacea di ciascuna quietanza di pagamento, mediante l'utilizzo di apposito timbro di cui al punto precedente.

2.1. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE

La documentazione giustificativa delle spese sostenute, predisposta in via telematica, attraverso la piattaforma SIGEF, è composta da:

A1. Strumentazione e attrezzature:

- titoli di spesa;
- libro dei cespiti dei beni ammortizzabili;
- documento di trasporto;

In fase di richiesta di liquidazione a saldo, nella relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, dovrà essere prodotto un elenco a consuntivo delle spese per strumentazioni/attrezzature acquistate con l'agevolazione dichiarando per ciascuna la conformità al principio DNSH e trasmessa la relativa documentazione attestante.

A2. Materiali

- titoli di spesa;
- buoni di prelievo da magazzino;
- documento di trasporto;
- in caso di beni usati, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dal venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo.

A3. Opere murarie:

- titoli di spesa;

In fase di richiesta di liquidazione a saldo, nella relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, dovrà essere prodotto un elenco a consuntivo delle spese per opere murarie acquistate con l'agevolazione dichiarando per ciascuna la conformità al principio DNSH e trasmessa la relativa documentazione attestante.

B1. Progettazione e Servizi di consulenza:

- titoli di spesa;
- contratti o lettere di incarico, contenenti l'indicazione della durata della collaborazione sul progetto, le specifiche attività da svolgere con riferimento al progetto, la remunerazione relativa a tali specifiche attività;
- relazione finale sottoscritta dal consulente in merito alle modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti;

B2. B3. Brevetti e altri attivi immateriali

- Copia titoli di spesa;
 - contratto scritto, o lettere di incarico, o ordine di acquisto.
- per acquisto di servizi cloud o software o beni e servizi similari:
- titoli di spesa;
 - ordine di acquisto o contratto con il fornitore;
 - titoli di spesa;
 - documentazione di installazione nel caso di software;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante la pertinenza dei costi utilizzati esclusivamente per il progetto.

C. Personale:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 resa del rappresentante legale dell'impresa, riferita al calcolo del costo complessivo del personale dedicato al progetto;
- schema di registrazione delle presenze (timesheet) per ciascun lavoratore dedicato al progetto, sottoscritto dallo stesso e controfirmato dal legale rappresentante;
- ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il beneficiario ed il lavoratore che si intende rendicontare (contratto, delibera del CdA o atto analogo).

Nei casi di controllo ed ispezione, ai fini della rendicontazione delle spese del personale, dovrà essere conservata presso la sede dell'impresa beneficiaria e resa disponibile su richiesta la seguente documentazione giustificativa:

- a) cedolino delle mensilità imputate e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
- b) per il personale in organico con contratto a tempo indeterminato e determinato, documentazione aziendale (quale ad es. ordine di servizio, assegnazione di obiettivi, ecc...) da cui si evinca chiaramente l'assegnazione del soggetto al Progetto ammesso;
- d) per il personale messo a disposizione in caso di distacco: tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione del personale qualificato, compreso l'ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di progetto svolte ed alle mansioni tecnico/professionali del dipendente messo a disposizione e i giustificativi di spesa;
- e) eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale.

D. Spese Generali

Le imprese, in fase di rendicontazione, non dovranno presentare alcun giustificativo ma sono obbligatoriamente tenute a conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa di spesa ed a renderla disponibile in caso di ispezioni o controlli.

Gli importi dovranno essere indicati sulla piattaforma SIGEF come un'unica voce di spesa per ciascuna impresa beneficiaria.

2.2. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite:

- 1) bonifico bancario o postale non revocabile ("eseguito" o "pagato") dal quale si evince l'importo ed il nominativo del percipiente. Per il bonifico bancario o postale è necessario allegare la ricevuta del bonifico riportante gli estremi della fattura, unitamente all'estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca/ufficio postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario sul conto del beneficiario.
- 2) ricevuta bancaria (RI.BA.) debitamente compilata, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario. Per i pagamenti tramite

ricevuta bancaria (RI.BA.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario.

Nel caso la RI.BA. si riferisca a più pagamenti - RI.BA. cumulativa - occorre riportare gli estremi di ogni fattura cui si riferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti.

Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l'ufficio potrà richiedere, quale documentazione integrativa, copia dei libri contabili; nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con chiarezza la fattura pagata, la stessa non verrà ammessa.

3) carta di credito/debito intestata all'impresa. Per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici è necessario allegare la ricevuta di pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all'estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca/ufficio postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario sul conto del beneficiario.

Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata un'altra forma di pagamento e in contanti.

In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi, si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzia il dettaglio delle spese imputate al progetto comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi. Per gli estratti conti cumulativi per ogni spesa occorre indicare l'importo, la valuta, la mensilità di riferimento, l'istituto bancario o postale, il numero c/c.

La legge 136/2010, relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" all'art. 3, comma 1, precisa, tra le altre cose, che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi all'intervento presentato devono essere registrati su conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva.

Gli stessi dovranno essere conservati secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente.

APPENDICE D – CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERIO	PESO	INDICATORI	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO ASSEGNATO (Xa)	PUNTEGGIO NORMALIZZATO (Y)	PUNTEGGIO PONDERATO (Z1)
A) QUALITA' DELLA PROPOSTA	40	A1) Qualità della proposta progettuale (fattibilità tecnica, rilevanza dei risultati attesi, grado di innovazione)	SCARSO: da 1 a 5 SUFFICIENTE: da 6 a 10 BUONO: da 11 a 15 ECCELLENTE: da 16 a 20	100	20	(Somma Xa/100)	(Somma Xa/100)*PESO
		A2) Soluzioni progettuali innovative, sostenibili con particolare riguardo al risparmio energetico	SCARSO: da 1 a 4 SUFFICIENTE: da 5 a 8 BUONO: da 9 a 12 ECCELLENTE: da 13 a 16		16		
		A3) Rispondenza della nuova idea di business ad una chiara individuazione dei target di mercato e dei prodotti/servizi da offrire	SCARSO: da 1 a 4 SUFFICIENTE: da 5 a 8 BUONO: da 9 a 12 ECCELLENTE: da 13 a 16		16		
		A4) Capacità del progetto di sviluppare e promuovere la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio identitario culturale e turistico	SCARSO: da 1 a 7 SUFFICIENTE: da 8 a 14 BUONO: da 15 a 21 ECCELLENTE: da 22 a 28		28		
		A5) Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	SCARSO: da 1 a 5 SUFFICIENTE: da 6 a 10 BUONO: da 11 a 15 ECCELLENTE: da 16 a 20		20		
					100		
CRITERIO	PESO	INDICATORI	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO ASSEGNATO (Xb)	PUNTEGGIO NORMALIZZATO (Y)	PUNTEGGIO PONDERATO (Z2)
B) EFFICACIA POTENZIALE	60	B1) Valore turistico del prodotto realizzato e del sistema collegato	SCARSO: da 1 a 9 SUFFICIENTE: da 10 a 18 BUONO: da 18 a 27 ECCELLENTE: da 28 a 36	100	36	(Somma Xb/100)	(Somma Xb/100)*PESO
		B2) Impatto territoriale del progetto	SCARSO: da 1 a 9 SUFFICIENTE: da 10 a 18 BUONO: da 18 a 27 ECCELLENTE: da 28 a 36		36		
		B3) sviluppo di prodotti e/o servizi nuovi o sensibilmente migliorati per l'impresa e/o per il mercato	SCARSO: da 1 a 7 SUFFICIENTE: da 8 a 14 BUONO: da 15 a 21 ECCELLENTE: da 22 a 28		28		
					100		

CRITERI DI PREMIALITA' IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO (in ordine di importanza)	
1	Descrizione delle eventuali azioni per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità
2	Localizzazione del progetto in area di crisi (complessa o non complessa), nelle aree del cratere o in aree interne
3	Localizzazione dell'investimento in borghi sotto i 5000 abitanti

A5) Sostenibilità finanziaria del progetto Per sostenibilità finanziaria del progetto si intende la possibilità, da parte dell'impresa richiedente, di sostenere finanziariamente il progetto presentato. (Nel caso di partecipazione in forma associata il punteggio verrà attribuito in base al valore medio di tutti i partner del raggruppamento)

Il grado di sostenibilità finanziaria viene valutato come segue:

- SCARSO: $CN > (CP - I) / 3$ o $OF / F < 10\%$
- SUFFICIENTE: $CN > (CP - I) / 3$ e $OF / F < 10\%$
- BUONO: $CN > (CP - I) / 2$ o $OF / F < 8\%$
- ECCELLENTE: $CN > (CP - I) / 2$ e $OF / F < 8\%$

CN = capitale netto = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

Per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale dovrà essere allegato lo schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, e relativo all'ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali. Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore esterno iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori.

CP = costo del progetto che ciascuna impresa intende sostenere;

I = intervento agevolativo richiesto da ciascuna impresa calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.

F = Pari al valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

APPENDICE E – CONTROLLI ANTIMAFIA INTRODOTTI DAL D.LGS. N. 159-2011

Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati:

- se il valore dell'operazione è superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020);
- se il beneficiario è un soggetto privato, salve le deroghe previste al comma 3 dell'art. 83.

Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il beneficiario è tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.

Acquisite tali dichiarazioni, il responsabile del procedimento procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

La documentazione antimafia va acquisita al momento della concessione del contributo e va richiesta in sede di liquidazione qualora questa intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita precedentemente.

Fino al 31 dicembre 2021, si procedeva alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non fosse stato immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo veniva corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia avessero dato esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 1*(vied nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	Titolare dell'impresa direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali o cooperative	Legale rappresentante Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) socio (in caso di società unipersonale) membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001; familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	tutti i soci direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	soci accomandatari direttore tecnico (se previsto)

	<p>membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</p>
Società estere con sede secondaria in Italia	<p>coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</p>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<p>Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</p>
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<p>Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata Direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</p>
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<p>legale rappresentante componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)*** ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi euro-pei di interesse economico	<p>legale rappresentante eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** direttore tecnico (se previsto) imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** membri del collegio sindacale (se previsti)*** familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
Raggruppamenti temporanei di imprese	<p>tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)** familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</p>
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai</p>

	<p>soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indiretta-</p>
--	--

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

APPENDICE F – LINEE GUIDA DNSH – ASSE 1 PR FESR MARCHE 2021-2027

Linee guida Verifica principio DNSH bandi PR FESR Regione Marche 2021-2027 - Asse 1

Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH da inserire nei bandi dell'asse 1 del POR FESR Marche 2021-2027.

I. Introduzione alla verifica DNSH

Il principio 'non arrecare danno significativo' ('Do Not Significant Harm') è entrato in vigore nel corso del 2021 come nuovo meccanismo di verifica per gli investimenti pubblici. Si applica ai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) ma anche a tutti i programmi della politica di coesione, FESR compreso, per il periodo di programmazione 2021-2027. **In questo quadro i soggetti attuatori dei fondi di Coesione devono garantire che gli interventi sostenuti non arrechino danno significativo rispetto ai sei obiettivi ambientali indicati nel Regolamento Tassonomia.**

Il Regolamento Tassonomia (UE 2020/852) articolo 17, classifica come danno significativo agli obiettivi ambientali, un'attività con le seguenti caratteristiche:

1. (C1) si considera che un'attività arreca danno significativo alla *mitigazione dei cambiamenti climatici* se la sua esecuzione conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. (C2) si considera che un'attività arreca danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento delle conseguenze negative sul clima attuale e del clima futuro, sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. (C3) si considera che un'attività arreca danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce al buono stato o al potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. (C4) si considera che un'attività arreca danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti o se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. (C5) si considera che un'attività arreca danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. (C6) si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

La verifica della compatibilità DNSH nei programmi FESR del prossimo periodo di programmazione prende come riferimento normativo e programmatico i seguenti documenti:

A livello comunitario:

- Regolamento Recante Disposizioni Comuni (RDC) (Regolamento UE 2021/1060):
 - Considerando 10: *“In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi”*
 - Articolo 9(4) in cui si legge *‘gli obiettivi dei fondi devono essere raggiunti conformemente all’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile come stabilito nell’articolo 11 TFEU (trattato sul funzionamento dell’Unione europea) che considera gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l’accordo di Parigi e il principio DNSH*
- Linee guida comunitarie: Comunicazione sugli “orientamenti tecnici sull’applicazione del principio *non arrecare un danno significativo* nel quadro dei PNRR” del 12 febbraio 2021; completata a settembre 2021 dalla Nota esplicativa della Commissione *sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo nell’ambito della politica di coesione* (EGESIF 21-0025-00) che ne esplicita l’applicazione nel quadro dei programmi FESR 2021-2027.

Al livello italiano:

- Linee guida nazionali: “Guida operativa per il rispetto del principio di *non arrecare danno significativo all’ambiente*”, redatta nell’ambito del PNRR (il suo aggiornamento ad ottobre 2022) e la “*nota contenente orientamenti all’applicazione del Principio orizzontale DNSH nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027*” del 7 dicembre del 2021, che segue l’approccio definito per il PNRR e lo declina nell’ambito dei fondi FESI.

A livello del POR regionale:

- Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica, sezione 5.8 di verifica del principio DNSH per gli obiettivi specifici del POR Marche 2021-2027.

II. **Gli interventi del POR Marche 2021-2027 Asse 1 schede MAPO**

Descrizione interventi schede MAPO asse 1

Gli interventi previsti dal MAPO relativi all’asse 1 sono riportati nella tabella 1. Gli interventi dell’asse 1 del POR Marche sono a favore del sistema di ricerca/innovazione e per la competitività delle imprese, includono quattro tipologie di spese relative a:

- Gestione del personale, spese generali e acquisti di servizi vari.
- Impianti e attrezzature.
- Lavori di impiantistica/opere muratura a finalità di progetto.
- Interventi su terreni, edifici ed immobili (nuovi o in ristrutturazione).

Tabella 1: Interventi asse 1. Scheda MAPO, beneficiari e spesa ammissibile

Azione	Scheda MAPO	Beneficiario	Spesa ammissibile
Azione 1.1.1 – Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo	Intervento 1.1.1.1 – Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Personale • Nuova strumentazione e attrezzature • Ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti, servizi di consulenza e studi di fattibilità • Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi • Spese generali
Azione 1.1.2 – Sostegno a progetti per l'innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio	Intervento 1.1.2.1 - Sostegno a progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio	Imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Personale • Servizi di consulenza • Acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software e servizi erogati in modalità cloud computing e SAAS (software as a service); • Diritti di proprietà industriale, acquisizione di certificazioni volontarie, marchi e standard di qualità • Materiali, forniture e prodotti analoghi • Promozione sui mercati obiettivo; • Spese generali
Azione 1.1.3 – Progetti di ricerca industriale finalizzati al trasferimento tecnologico	Intervento 1.1.3.1 - Progetti di ricerca industriale finalizzati al trasferimento tecnologico	Imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Opere murarie ed assimilate • Macchinari, impianti, attrezzature, software • Personale • Acquisizione brevetti, licenze da fonti esterne, per ricerca contrattuale, competenze e consulenze • Prototipi, dimostratori e/o impianti pilota
Azione 1.1.4 – Sostegno ad iniziative di investimento, innovazione e ricerca per lo sviluppo tecnologico e produttivo	Intervento 1.1.4.1 – Sostegno ad iniziative di investimento, innovazione e ricerca per lo sviluppo tecnologico e produttivo nell'ambito di accordi regionali di investimento e innovazione	Imprese ad alto contenuto tecnologico Centri e organismi di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> • Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili. • Impianti strettamente funzionali alle attività infrastrutturali di ricerca, apparecchiature e attrezzature tecnico-scientifiche; • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate • Personale • Consulenza tecnico-scientifica e acquisizione brevetti e know-how • Nuove attrezzature di laboratorio Prototipi, impianti pilota e sperimentazione • Spese generali
Azione 1.1.5 – Cofinanziamento di contratti di sviluppo e accordi di innovazione approvati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy	Intervento 1.1.5.1 – Cofinanziamento di accordi di programma per il sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Imprese ed organismi di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> • Personale • Nuova strumentazione e attrezzature • Servizi di consulenza, acquisizione o ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, brevetti e know-how; • Spese generali • Materiali
Azione 1.1.6 – Sostegno a progetti di avvio e primo investimento, consolidamento o sviluppo in rete delle start up innovative e creative	Intervento 1.1.6.1 - Sostegno a progetti di avvio e primo investimento, consolidamento o sviluppo in rete delle start up innovative	Imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche • Acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software e servizi erogati in modalità cloud computing e SAAS (software as a service); • Ricerca contrattuale e acquisizione di consulenze • Marketing e attività di comunicazione e promozione

Azione	Scheda MAPO	Beneficiario	Spesa ammissibile
			<ul style="list-style-type: none"> • Risultati di ricerche, brevetti, know-how e diritti di licenza • Servizi innovativi, incluse spese per servizi di incubazione e accompagnamento • Affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche • Spese generali • Personale
Azione 1.1.7 – Sostegno alla realizzazione o al rafforzamento di infrastrutture locali per promuovere lo sviluppo imprenditoriale	Intervento 1.1.7.1 - Sostegno alla realizzazione e al rafforzamento di infrastrutture locali per promuovere lo sviluppo imprenditoriale dei sistemi produttivi e dei territori	Imprese Enti privati	<ul style="list-style-type: none"> • Opere edili/murarie e impiantistiche (impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione) • Macchinari ed attrezzature, hardware e telecomunicazioni, arredi funzionali; • Acquisto o registrazione di brevetti, marchi, modelli, disegni, licenze, know-how, programmi informatici, software gestionale e professionale ed altre applicazioni aziendali digitali • Spese progettazione • Spese di funzionamento (del Polo) • Spese generali
Azione 1.1.8 – Rafforzamento delle capacità nell'ecosistema della ricerca	Intervento 1.1.8.1 - Rafforzamento dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione per favorire il trasferimento tecnologico	Centri/strutture di ricerca e trasferimento tecnologico di natura pubblica, privata o mista Associazioni o fondazioni pubblico-private senza scopo di lucro	<ul style="list-style-type: none"> • Personale; • Strumentazione e attrezzature; • Servizi di consulenza e beni immateriali; • Materiali, forniture; • Spese generali.
Azione 1.2.1 – Sostegno alla trasformazione digitale, l'innovazione organizzativa e lo sviluppo di nuovi modelli di business	Intervento 1.2.1.1 - Transizione tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell'organizzazione	PMI	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software e servizi erogati in modalità cloud computing e SAAS (software as a service), nonché di system integration applicativa e connettività dedicata • Servizi di consulenza esterna specialistica • Servizi di "Test before Invest" di sistemi e tecnologie digitali • Certificazioni di prodotto e di processo, ad eccezione delle certificazioni obbligatorie per legge • Personale • Sviluppo di una strategia di export digitale • Spese generali
	Intervento 1.2.1.2 - Sviluppo di una piattaforma informatica regionale di Open Innovation	Regione Marche	<ul style="list-style-type: none"> • Studi di fattibilità e analisi preliminari + progettazione di sistemi informativi • Strumentazione, attrezzature, dispositivi informatici e telematici e sistemi applicativi ICT di nuova acquisizione utilizzati per il progetto; • Infrastrutture software/hardware • Adeguamento e messa in sicurezza di architetture hardware distribuite e sistemi informatici a rete • Componenti hardware, software, basi dati e contenuti digitali • Servizi di assistenza tecnico-informatica • Connettività a banda larga ed ultra-larga • Organizzazione di eventi
	Intervento 1.2.2.1 - Investimenti a	Regione Marche	<ul style="list-style-type: none"> • Studi di fattibilità e analisi preliminari • Servizi specialistici professionali

Azione	Scheda MAPO	Beneficiario	Spesa ammissibile
Azione 1.2.2 – Sostegno dei servizi E-Gov	titolarità regionale finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici digitali, piattaforme e infrastrutture abilitanti		<ul style="list-style-type: none"> Componenti hardware ed infrastrutture telematiche e servizi connessi Sviluppo software e servizi connessi Altri servizi
	Intervento 1.2.2.2 - Erogazione finanziamenti a Enti locali per il dispiegamento nel territorio regionale di servizi pubblici digitali integrati	Enti locali	<ul style="list-style-type: none"> Studi di fattibilità e analisi preliminari Componenti hardware ed infrastrutture telematiche e servizi connessi Software e servizi connessi Servizi accessori
Azione 1.3.1 – Sostegno a progetti di rafforzamento competitivo delle filiere	Intervento 1.3.1.1 - Sostegno a progetti di rafforzamento competitivo delle filiere	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Opere edili/murarie e impiantistiche (impianti elettrici, anti-intrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione) Macchinari ed attrezzature di nuova fabbricazione e hardware Investimenti immateriali (brevetti, marchi, modelli, disegni, licenze, know-how, programmi informatici, software); Progettazione e management della rete Personale Spese generali
Azione 1.3.2 – Sostegno all'innovazione e allo sviluppo delle MPMI: ammodernamento tecnologico, industrializzazione dell'innovazione, nuove unità produttive	Intervento 1.3.2.1 – Sostegno agli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Opere edili/murarie e impiantistiche (impianti elettrici, anti-intrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione); Macchinari ed attrezzature di nuova fabbricazione e hardware Brevetti, marchi, modelli, disegni, licenze, know-how, programmi informatici, software) Progettazione e management della rete Spese generali
	Intervento 1.3.2.2 – Sostegno a progetti di industrializzazione di risultati di ricerca	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Macchinari, impianti, attrezzature, software Personale Brevetti, licenze da fonti esterne, per ricerca contrattuale, competenze e consulenze Prototipi, impianti pilota
	Intervento 1.3.2.3 – Sostegno a investimenti produttivi espansivi e a investimenti in ambito energetico- ambientale legati ad accordi regionali di investimento e innovazione	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Suolo aziendale e/o sue sistemazioni Opere murarie e assimilate, immobili destinati ad infrastrutture specifiche aziendali, opere di urbanizzazione e allacciamenti Macchinari, impianti ed attrezzature varie Progettazione, direzione lavori e collaudo
Azione 1.3.3 – Sostegno a progetti di qualificazione e rivitalizzazione economica	Intervento 1.3.3.1 - Finanziamento rivolto a progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Spese per iniziative promozionali Attività di marketing, studi e ricerche Realizzazione di servizi comuni Sistemi informativi Progettazione e direzione dei lavori Opere edili, ristrutturazione, manutenzione straordinaria
	Intervento 1.3.3.2- Sviluppo e valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Iniziative promozionali Attività di marketing, studi e ricerche Servizi comuni Sistemi informativi Progettazione e direzione dei lavori

Azione	Scheda MAPO	Beneficiario	Spesa ammissibile
			<ul style="list-style-type: none"> Opere edili, ristrutturazione, manutenzione straordinaria
	Intervento 1.3.3.3 - Incentivi per lo sviluppo della filiera audiovisiva	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Spese di produzione e promozione opera audiovisiva
	Intervento 1.3.3.4 - Sostegno alle imprese culturali e creative	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Opere murarie e impiantistiche Materiali e forniture Beni strumentali e attrezzature Brevetti, marchi, modelli, disegni, licenze, know-how, programmi informatici e software Progettazione, consulenza, brevetti, software e servizi professionali Personale
	Intervento 1.3.3.5- Incentivi per l'innovazione d'impresa nelle reti del turismo e per lo sviluppo dei cluster di prodotto turistico.	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Opere murarie e impiantistiche Materiali e forniture Beni strumentali e attrezzature Brevetti, marchi, modelli, disegni, licenze, know-how, programmi informatici, software Progettazione, consulenza, brevetti, software e servizi professionali Personale
	Intervento 1.3.3.6 - Incentivi a favore delle PMI per la creazione di sistemi integrati di accoglienza sul territorio con interventi prioritari per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Terreni e/o immobili; Opere murarie per la riqualificazione degli immobili Beni strumentali ed attrezzature (strumentazione, macchinari, arredi, impianti, hardware, infrastrutture digitali, spese di connessione e impianti, dotazioni informatiche, ect.) Progettazione, direzione Consulenze di professionisti e altri servizi Personale
Azione 1.3.4 – Interventi di supporto ai processi di internazionalizzazione	Intervento 1.3.4.1 – Supporto integrato ai processi di internazionalizzazione	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Servizi relativi alla partecipazione a fiere ed eventi Servizi di marketing e di comunicazione
	Intervento 1.3.4.2 - Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Beni e servizi per l'innovazione Strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software e servizi erogati in modalità cloud computing e SAAS (software as a service) Diritti e certificazioni Servizi di consulenza e servizi equivalenti Personale Spese generali
	Intervento 1.3.4.3 - Promozione di iniziative in rete e/o di filiera per il riposizionamento competitivo in ambito internazionale	PMI	<ul style="list-style-type: none"> Strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software e servizi erogati in modalità cloud computing e SAAS (software as a service) Diritti e certificazioni, marchi e standard di qualità Beni e servizi per l'innovazione Spese per servizi Spese generali.
Azione 1.3.5 – Innovazione finanziaria delle PMI	Intervento 1.3.5.1 - Interventi per migliorare l'accesso al credito delle imprese tramite strumenti finanziari	Intermedi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> Risorse impegnate per lo strumento finanziario
	Intervento 1.3.5.2 - Interventi per il	Regione Marche,	<ul style="list-style-type: none"> Personale, attrezzature, servizi e consulenze.

Azione	Scheda MAPO	Beneficiario	Spesa ammissibile
	miglioramento della capacità amministrativa nella gestione degli strumenti finanziari	imprese, CCIAA, altri enti pubblici (individuati in base a specifici accordi ex lege 241)	

Modalità verifica DNSH per gli interventi del PR FESR Marche 2021-2027 Asse 1

Dall'analisi preliminare della tipologia di spese ammissibili, viene ritenuto possibile l'interazione degli interventi MAPO Asse 1 con le componenti ambientali delle seguenti Tassonomie: C1, C3, C4 e C5. Potrebbe inoltre verificarsi un'interferenza tra la componente C6 e la tipologia di spesa 'Terreni, edifici'.

Nella verifica dell'adempimento degli interventi MAPO al principio DNSH, si è adottato un approccio semplificato. L'approccio semplificato si fonda in particolare sulle considerazioni seguenti:

- L'analisi preliminare condotta in fase di VAS a livello di obiettivo specifico non individua effetti significativi sull'ambiente dall'attuazione del POR, questo nel caso di implementazione di misure di attenuazione adeguate e in particolare l'applicazione di criteri di eco-compatibilità definiti nel capitolo 7 del RA;
- Gli interventi previsti sono sotto la soglia di 10 milioni di euro definita nel quadro del programma InvestEU per l'adozione di verifiche semplificate di sostenibilità³⁶;
- I progetti e beneficiari non fanno parte né dei settori né delle attività di ricerca e innovazione esclusi dalla normativa Tassonomia (si vedano allegati A1);
- Una parte significativa delle spese è di natura immateriale, con interferenza indiretta e di bassa intensità nei confronti delle componenti ambientali;
- Nelle convenzioni firmate con i beneficiari verrà espressamente richiesto il rispetto della normativa ambientale nazionale e regionale di settore, nonché l'acquisizione di tutti i permessi ambientali prima avvio dei lavori.

Sulla base dei presupposti precedenti, la verifica del rispetto del principio DNSH nell'attuazione del POR Marche 2021-2027 avverrà, sia in fase ex-ante (di preparazione dei bandi e di definizione dei criteri di ammissibilità ai finanziamenti) sia ex-post (verifica a saldo delle operazioni), seguendo le modalità precisate nelle sezioni IV, V e VI della presente linea guida.

	Spese immateriali	Apparecchiatura & strumentazione	Opere edile & murarie & impiantistica	Immobili & edifici	Altre spese
Ex-ante	Non richiesta	Criteri Sezione IV.2	Criteri Sezione IV.3	Criteri Sezione IV.4	Criteri Sezione IV.5
Ex-post	Non richiesta	Verifica Sezione V.2	Verifica Sezione V.3	Verifica Sezione V.4	Verifica Sezione V.5

³⁶ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0713\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0713(02))

II. Verifica semplificata per tipologia di spesa

Per tutti gli interventi/progetti, la verifica ex-ante ed ex-post, sotto forma semplificata, si applica ai progetti con le caratteristiche seguenti:

- Progetti sotto la soglia di 10 milioni di euro;
- Attività di ricerca e sviluppo non appartenenti ai 'settori' esclusi (si veda allegato A1);
- Rispetto della normativa ambientale di riferimento, di cui, in particolare, quella relativa all'acquisto di autorizzazioni ambientali, VIA, Analisi di incidenza, e conformità ai vincoli urbanistici (per gli immobili e terreni).

III. Verifica ex-ante

A. Per le spese immateriali

Spese per le quali si **ritengono assolti a priori** i requisiti DNSH:

- Costi di personale
- Spese generali e piccole forniture
- Costi ricerca contrattuale, conoscenze e 'brevetti'
- Costi acquisto servizi di consulenze, progettazione, monitoraggio
- Acquisizione certificazione ambientale/energetica e di qualità

B. Per i costi delle **strumentazioni/attrezzature**

Per la verifica di conformità al principio DNSH, è necessario riportare marchi o etichette relative alle prestazioni ambientali/energetiche delle attrezzature acquisite nel quadro del progetto (si veda Allegato A3).

Tabella II – verifica ex ante conformità apparecchi/impianti/strumenti (da compilare dal soggetto proponente)

Conformità al principio DNSH				
Elenco attrezzature/strumentazioni	Impegno acquisire il bene con classe energetica elevata (indicare: Si/non attinente)	Impegno ad acquisire il marchio con etichetta/marchio energetico-ambientale (indicare: Si/non attinente)*	Impegno ad acquistare il bene presso un fornitore certificato/iscritto a registro AEE (indicare: Si/non attinente)*	Fornire motivazione in caso di 'non attinente'**
XXX				
XXY				
XXZ				

* Si veda allegato per la lista indicativa etichetta/marchio e certificazioni; in questo caso un giustificativo sarà richiesto ex post per dichiarazione di conformità al principio 'DNSH'

C. **Opere edili/murarie e impiantistiche** connesse all'installazione e alla messa in opera di macchinari, attrezzature, impianti e hardware.

- Ricorso ad Imprese certificate ISO/EMAS o altra certificazione ambientale di settore o, in alternativa, (interventi in economia):
 - Attestato di avvenuta gestione rifiuti di cantiere secondo la normativa in vigore;
 - Attestato consumi di materia prima (energia/acqua) seguendo regole definite nel quadro delle buone pratiche di settore.

D. **Interventi su edifici/immobili**, compresi capannoni (nuovi o ristrutturazione)

- Attestato di non adibizione all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili dell'edificio oggetto di intervento;
- Conformità del progetto ai Criteri Ambientali Minimi per un'edilizia sostenibile (nel caso di interventi sottoposti alla regola degli appalti pubblici);
- Redazione dello specifico *Piano ambientale di cantierizzazione* (PAC) per la gestione ambientale del cantiere qualora previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Rispetto da parte dell'intervento dei requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici (caso di ristrutturazione). Nel caso di nuovi edifici necessario *adottare i requisiti nZEB*³⁷;
- Verifica dell'adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici. Fornire un attestato di rispetto dei vincoli definiti nella pianificazione territoriale, in particolare per quanto riguarda le aree a rischio idrogeologico, frane e incendio e altri rischi a senso della normativa regionale e nazionale³⁸;
- Adozione di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscono il risparmio idrico e l'uso sostenibile delle acque (si veda allegato A2);
- Dimostrazione che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere e provenienti da processi di demolizione e costruzione, sia destinato al riutilizzo, al riciclaggio e ad altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose presenti nell' "Authorization List" facente parte del regolamento REACH³⁹. Dovranno inoltre essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
- In caso di costruzioni in legno, l'80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o possedere altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditazione⁴⁰.

E. Per **tutte le altre spese diverse dalle precedenti**, o per cui non fosse possibile produrre/acquisire la documentazione di cui ai punti precedenti, compilare il quadro seguente:

Tabella III – verifica ex ante conformità attrezzi/strumenti (da compilare dal soggetto proponente)

Conformità al principio DNSH		
Tipologia	Dichiarazione	Specifica
Consumi elettrici	Variazione attesa* dei consumi elettrici annui per effetto del progetto finanziato	Da fonte fossili o rinnovabili?
Rifiuti/acqua	Variazione attesa* della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto finanziato	Per quantitativo e destinazione finale (riciclaggio, recupero e/o smaltimento)
	Variazione attesa* del consumo annuo d'acqua per effetto del progetto finanziato	-

³⁷ Riferimento nZEB introdotto dalla Direttiva Europea 31/2010/CE -, e recepita in Italia con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2015 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05198/sg>).

<https://www.energiaenergetica.enea.it/servizi-per/pubblica-amministrazione/riqualificazione-energetica-degli-edifici-della-pubblica-amministrazione/edilizia-pubblica-e-scolastica/gli-edifici-a-consumo-energetico-quasi-zero.html>

³⁸ La lista 'dei pericoli legati al clima' da tener conto per l'analisi DNSH è fornita nell'allegato A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021.

³⁹ http://www.chemsafetypro.com/Topics/EU/REACH_annex_xiv_REACH_authorization_list.html

⁴⁰ Per lo standard FSC, si veda: <https://it.fsc.org/it-it>

Emissioni nell'aria/acqua/suolo	Variazione annua attesa* delle singole emissioni acqua/aria/suolo per effetto del progetto finanziato	-
Consumo di suolo	Variazione netta consumo di suolo per effetto del progetto finanziato	Per tipologia (aree valenza naturalistica, area agricola, area urbana)

* in riferimento all'impresa/impianto/unità produttiva

IV. Verifica ex-post

La verifica ex-post interviene a chiusura degli interventi, prima dell'erogazione del saldo finale.

1. Per le spese immateriali: **nessuna verifica**;
2. Per le spese delle strumentazioni e attrezzature

In fase di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'intervento finanziato verrà richiesto un elenco a consuntivo delle spese elencate alla tabella II: l'elenco delle apparecchiature/strumentazioni acquistate con l'agevolazione dichiarando per ciascuno la conformità al principio DNSH (**e fornitura della relativa documentazione attestante**).

3. Per le spese relative alle opere edili/impiantistica

In fase di richiesta di erogazione della tranche a saldo verrà richiesta la documentazione di cui al punto 3 sezione IV precedente.

4. Per le spese relative ad edifici/immobili o terreni

In fase di richiesta di erogazione della tranche a saldo verrà richiesta la documentazione di cui al punto 4 sezione IV precedente.

5. Per le altre categorie di spese

In fase di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'intervento finanziato verrà richiesto a consuntivo la conferma delle stime relative alle spese elencate alla tabella III, secondo modalità di cui alla tabella IV seguente:

Tabella IV – verifica ex-post conformità stime per altre tipologie spese (da compilare dal beneficiario)

Conformità al principio DNSH		
Tipologia	Dichiarazione (ove pertinente)	Specifiche (ove pertinente)
Consumi energetici	Consumi annui stimati di energia elettrica sostenuti per effetto del progetto finanziato	Da fonte fossili o rinnovabili?
	Risparmi annui dei consumi di energia elettrica ottenuti per effetto del progetto finanziato**	Da fonte fossili o rinnovabili?
Acqua/Rifiuti/economia circolare	Produzione totale annua di rifiuti avviati a riciclo/recupero per effetto del progetto finanziato	-
	Produzione totale annua di rifiuti avviati a smaltimento finale per effetto del progetto finanziato	Precisare valorizzazione energetica/smaltimento in discarica
	Variazione consumo annuo di acqua per effetto del progetto finanziato	-

Emissioni nell'aria/acqua/ suolo	Quantitativo annuo delle singole emissioni acqua/aria/ suolo per effetto del progetto finanziato	-
Consumo suolo	Consumo netto suoli per effetto del progetto finanziato	-

***In alternativa all'indicatore consumi precedente a secondo del tipo di intervento.*

V. Allegati

A.1 Lista attività ricerca-sviluppo escluse

Per i soli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) sono escluse:

- *le attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta "brown R&I" che riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi dall'Allegato III della Guida Tecnica DNSH, inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche;*
- *gli investimenti in relazione a combustibili fossili (incluse le applicazioni a valle), ad eccezione dei sistemi di raffreddamento, riscaldamento e generazione di energia basati su gas naturali che rispettano le condizioni elencate nell'allegato III della Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo";*
- *sono ugualmente esclusi gli investimenti che riguardano attività ricomprese nell'ETS con emissioni di CO₂eq attese, che non siano sostanzialmente inferiori a quelle previste per l'assegnazione a titolo gratuito (Direttiva EU ETS).*

A.2 - Lista marchi e etichette energetiche/ambientali

Relativamente alle apparecchiature/strumentazioni elettriche o elettroniche, devono comunque essere previsti acquisti e procedure per la gestione in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alle attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays), il Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

Nello specifico:

Tutti tipi di strumentazioni:

- *I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente (si veda sotto box A2);*
- *Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore, ove richiesto⁴¹;*

In alternativa alle etichette precedenti – primo pallino - è ammissibile:

- *Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto dai criteri di riferimento GPP UE⁴², e;*

⁴¹ <https://www.registroaee.it/>

⁴² https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

- La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.);
- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati (in aggiunta): dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display (in aggiunta): marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043.

Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- ISO 9001 e ISO 14001/ Regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo allo stesso scopo per cui è stata concepita).

Apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy

Oltre l'applicazione della normativa vigente, per questa categoria di acquisto, noleggio o leasing è sufficiente verificare la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019⁴³; nonché la conformità ai 'Criteri ambientali minimi' alla rubrica "Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro"⁴⁴

Per i 'data center'

Oltre l'applicazione della normativa vigente, i data center devono aver messo in atto le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati "Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency" 2021 (JRC) - 2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency | E3P (europa.eu), in particolar modo quelle a cui è stato assegnato il valore massimo di 5, o delle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data center facilities and infrastructures- Part 99-1:Recommended practices for energy management"

⁴³ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2019/gu_261-2019_stampanti.pdf

⁴⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/07/19A06871/sg>

Box A2 principali marchi ed etichette ecologiche

Le apparecchiature/strumentazioni elettriche o elettroniche devono riportare marchi o etichette ecologiche inerenti le prestazioni energetiche quali ad esempio:

- **Energy Star:** è il marchio che l'Ente per l'Ambiente Statunitense (EPA) conferisce alle apparecchiature elettriche/elettroniche a ridotto consumo energetico. Con il Regolamento Europeo 2422 del 2004 il marchio Energy star è stato riconosciuto ufficialmente dai paesi dell'Unione Europea;
- **TCO:** indica un insieme di certificazioni di prodotti elettronici, in particolare monitor, ma anche computer desktop e laptop, telefoni cellulari, tastiere, stampanti e altri combinando usabilità e tutela dell'ambiente. I prodotti certificati TCO devono rispettare in particolare criteri di tutela della salute dell'utente (emissioni elettromagnetiche, chimiche, rumore), ergonomia e usabilità, risparmio energetico;
- **Ecolabel (display elettronici):** L'Ecolabel UE è il marchio europeo di qualità ecologica. I prodotti e i servizi a marchio Ecolabel devono rispettare dei criteri predefiniti che ne garantiscono l'eccellenza ambientale e qualitativa, elaborati tenendo conto di aspetti:
 - Prestazionali (efficienza, durata, etc).
 - Di composizione (materiali usati e contenuto di determinate sostanze).
 - Di processo produttivo (efficienza ambientale del processo, impiego di determinate sostanze).
 - Di fine di vita del prodotto (recuperabilità, riciclabilità e disassemblaggio).

Un prodotto, per avere il marchio Ecolabel, deve garantire una qualità paragonabile al leader di mercato del settore merceologico del settore a cui appartiene.

- **Blauer Engel:** I prodotti certificati blauer engel (certificazione ecologica di prodotto tedesca) devono rispettare dei criteri restrittivi che tengono in considerazione:
 - l'intero ciclo di vita del prodotto (uso di materie prime, produzione, uso e smaltimento);
 - tutti gli aspetti di protezione ambientale (contenuto di sostanze pericolose, emissione di inquinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime e acqua);
 - sicurezza (tutela della salute).
- **Nordic Swan Ecolabel:** Nordic Swan è il marchio di qualità ecologica di prodotto dei paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia). I prodotti che ottengono il marchio Nordic Swan devono rispettare degli standard elevati di qualità ambientale che tengono in considerazione gli impatti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, garantendo allo stesso tempo performance ottimali.

A.3 Risparmio ed uso sostenibile delle acque

Il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati nell'ambito dei lavori, deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche.

Riferimenti alle norme UE per valutare le specifiche tecniche dei prodotti:

- EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";
- EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";
- EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";
- EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

- *EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";*
- *EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;*
- *EN 1287 "Rubinetteria sanitaria – Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali";*
- *EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica".*

A tal fine è possibile consultare il sito: <http://www.europeanwaterlabel.eu/>

APPENDICE G – SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

Come stabilito dall' art. 73 c. 2, lett. d) del Reg. (UE) 1060/2021 le imprese partecipanti devono disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria”.

Per possedere il requisito ciascun soggetto proponente deve soddisfare almeno una delle due formule di seguito indicate: $CN > (CP - I)/2$, o $OF/F < 8\%$.

I valori presi in considerazione sono:

CN = capitale netto = Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto che ciascuna impresa intende sostenere;

I = intervento agevolativo richiesto da ciascuna impresa calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile

Le imprese che non soddisfino nessuna delle due formule sopra indicate dovranno dichiarare la modalità con cui intendono garantire copertura finanziaria al progetto. In particolare, potranno scegliere se realizzare l'intervento attraverso l'utilizzo di mezzi propri e/o ricorrere a finanziamenti esterni, purché sia rispettata la seguente formula:

$$CP - I = X$$

dove:

X= costo netto del progetto al quale fornire copertura finanziaria

La copertura finanziaria sarà verificata se si otterranno risorse finanziarie almeno pari alla seguente formula:

$$X = \Delta CS + \Delta F$$

dove:

ΔCS = 1) aumento del capitale sociale sottoscritto e versato rispetto al capitale sociale verificato al momento della domanda. Sarà ammissibile solo un incremento determinato da nuove risorse dei soci, anche nuovi soci rispetto alla compagine sociale al momento della domanda. Tale incremento, essendo ammesso solo con “nuove risorse” non potrà essere determinato da operazioni di trasferimento di quote di capitale netto a capitale sociale e dovrà essere effettuato successivamente alla domanda presentata. 2) finanziamento soci, fruttifero o non fruttifero: tale finanziamento dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci successivamente alla presentazione della domanda. Nella delibera di approvazione dovrà essere esplicitato che il finanziamento è relativo alle attività progettuali presentate e dovrà anche prevedere un esplicito piano di ammortamento dello stesso.

Dovrà poi essere esplicitamente indicato in bilancio con modalità tali che sia evidente ai terzi.

ΔF = un incremento determinato da un finanziamento da terzi ottenuto successivamente alla domanda, dove per “terzi si intende esclusivamente: 1) finanziamento bancario ammesso nella sola versione di mutuo o prestito (pertanto nella erogazione di una determinata somma restituita dietro il pagamento di un tasso di interesse predeterminato e con un preciso piano di ammortamento); 2) Strumenti finanziari partecipativi previsti dall’art. 26 comma 7 del D.L. 179/2012.

I partecipanti dovranno dichiarare come reperire le risorse mancanti unicamente con le modalità sopra descritte, dimostrandone formalmente la disponibilità entro la data della prima liquidazione con apposita comunicazione, allegando alla stessa:

- aumento del capitale sociale sottoscritto e versato: delibera assembleare di aumento del capitale sociale, copia dei bonifici effettuati dai soci e, quando disponibile, copia del bilancio che ne dimostra l'iscrizione;
- finanziamento soci, fruttifero o non fruttifero: copia della delibera di approvazione, nella quale dovrà essere esplicitato che il finanziamento è relativo alle attività progettuali presentate e dovrà anche prevedere un esplicito piano di ammortamento dello stesso. Dovrà poi essere esplicitamente indicato in bilancio con modalità tali che sia evidente ai terzi;
- finanziamento bancario ammesso nella sola versione di mutuo o prestito: copia della delibera di concessione mutuo/prestito con piano di ammortamento e copia bonifico in entrata delle risorse ottenute;
- Strumenti finanziari partecipativi: copia dello statuto che prevede tali strumenti, regolamento applicativo e contratto di vendita approvati, ricevuta di sottoscrizione e bonifico delle risorse accordate.”